Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 62 del 14 marzo 1991 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 14 marzo 1991 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 20

DECRETO LEGISLATIVO 27 febbraio 1991, n. **78**.

Riordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri.

DECRETO LEGISLATIVO 27 febbraio 1991, n. **79**.

Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 27 febbraio 1991, n. 78.

Riordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 11-*ter* della legge 20 novembre 1987, n. 472, recante delega al Governo ad emanare appositi decreti per il riordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella dei componenti della banda musicale della Polizia di Stato, regolata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240;

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, con il quale viene fissato un nuovo termine alla suddetta delega;

Vista la legge 1° marzo 1965, n. 121, concernente organici, reclutamento, stato giuridico ed avanzamento del personale della banda dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Vista la legge 6 giugno 1986, n. 254, concernente modifiche della legge 1° marzo 1965, n. 121, e della legge 1° maggio 1983, n. 212, in materia di reclutamento e avanzamento del personale musicante delle Forze armate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, concernente il nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1991;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Compiti della banda musicale dell'Arma dei carabinieri

1. La banda musicale dell'Arma dei carabinieri è un complesso organico destinato a partecipare alle celebrazioni più importanti della vita dell'istituzione e a rappresentare l'Arma dei carabinieri in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale.

2. Su richiesta di enti o comitati, può essere autorizzata la partecipazione della banda a manifestazioni indette in occasione di particolari solennità, nonché ad attività concertistiche per la diffusione della cultura musicale, anche in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri.

Art. 2.

Dipendenza ed impiego

1. La banda musicale dell'Arma dei carabinieri dipende amministrativamente e disciplinarmente dal Comando della Scuola allievi di Roma e per l'impiego direttamente dal Comando generale dell'Arma.

Art. 3.

Modalità d'impiego

1. Qualora la banda debba recarsi fuori dalla propria sede, agli appartenenti compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.

2. Se la partecipazione è richiesta dagli enti od organismi di cui al comma 2 dell'art. 1, le spese per il trattamento economico di missione, per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico dei medesimi enti od organismi, che provvedono a rimborsarle allo Stato mediante versamento in tesoreria del corrispondente importo con imputazione allo speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

3. Le somme versate vengono, con decreto del Ministro del tesoro, riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'Arma dei carabinieri.

4. Eventuali altre somme erogate dagli enti o comitati richiedenti sono direttamente versate al fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri e le loro famiglie.

5. Per le manifestazioni a scopo di beneficenza le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione.

6. In particolari circostanze può essere autorizzato l'impiego della banda ad organico ridotto, purché rimanga inalterata la funzionalità del complesso e la sua efficienza esecutiva dal punto di vista tecnico-musicale.

Art. 4.

Organizzazione strumentale

1. L'organizzazione strumentale della banda, la ripartizione e la suddivisione degli strumenti stessi sono quelle risultanti dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

Capo II

ORDINAMENTO

Art. 5.

Organico

1. La dotazione organica della banda musicale dell'Arma dei carabinieri è così determinata:

a) un maestro direttore;
b) un maestro vice direttore;
c) centodue orchestrali;
d) un archivista.

2. Il personale della banda è compreso nell'organico dell'Arma dei carabinieri.

3. Alla banda non possono essere assegnati, nemmeno in qualità di orchestrali aggregati o di allievi orchestrali, militari in eccedenza all'organico stabilito al comma 1.

Art. 6.

Preparazione musicale

1. La preparazione dei militari dell'Arma che aspirano a partecipare ai concorsi per l'ammissione nella banda viene curata nel centro addestramento musicale sotto la direzione del maestro direttore della banda, coadiuvato dal maestro vice direttore.

Art. 7.

Inquadramento e funzioni del maestro direttore

1. Il maestro direttore della banda musicale dell'Arma è inquadrato nel ruolo ufficiali in servizio permanente effettivo dei carabinieri.

2. Al maestro direttore della banda sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio, direzione artistica e musicale, con le responsabilità ad esse attinenti.

Art. 8.

Inquadramento e funzioni del maestro vice direttore

1. Il maestro vice direttore della banda musicale è inquadrato nel ruolo ufficiali in servizio permanente effettivo dei carabinieri.

2. Il maestro vice direttore:

a) sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento;

b) svolge, su incarico del maestro direttore, le attività di revisione del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, nonché di trascrizione del repertorio musicale;

c) sovrintende alle attività di archivio.

Art. 9.

Articolazione degli orchestrali

1. Il ruolo degli orchestrali della banda musicale dell'Arma dei carabinieri è articolato in tre parti e sei qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

I parte *A* I parte *B*	I parte
II parte *A* II parte *B*	II parte
III parte *A* III parte *B*	III parte

2. L'archivista è inserito ai fini della progressione di carriera e del trattamento economico, nella terza parte *B*.

Capo III

RECLUTAMENTO

Art. 10.

Reclutamento del personale della banda

1. Il reclutamento del personale della banda ha luogo mediante concorsi indetti dal Ministro della difesa, il quale con propri decreti:

a) provvede alla nomina delle commissioni per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione, per la visita medica di primo grado, di appello e psicoattitudinale;

b) determina il numero dei posti messi a concorso, in relazione alle vacanze organiche;

c) approva le graduatorie finali e nomina i vincitori dei concorsi.

Art. 11.

Reclutamento del maestro direttore

1. Il reclutamento dell'ufficiale in servizio permanente dei carabinieri, maestro direttore di banda, ha luogo in base a concorso pubblico per titoli ed esami.

2. Per partecipare al concorso è necessario:

a) aver compiuto il 25° anno di età e non superato il 40°;

b) essere di statura non inferiore a metri 1,65;

c) essere muniti di diploma di strumentazione per banda e di diploma di composizione, conseguiti in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

d) essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Arma, prescindendo da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole.

3. Si prescinde dal limite massimo di età per il concorrente che sia già:

a) ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente di altra Forza armata dello Stato o Corpo di Polizia;

b) ufficiale vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri.

4. Gli esami consistono nelle seguenti prove:

a) tre prove scritte su temi della commissione esaminatrice, così distinte:

1) composizione di una fuga a quattro parti, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

2) composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte od organo o per orchestra, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

b) prova orale vertente sulle seguenti materie:

1) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo storico;

2) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale;

3) vari tipi di partitura;

4) impiego degli strumenti suddetti;

c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o più brani, a scelta della commissione esaminatrice, che saranno lasciati al candidato per un tempo conveniente stabilito dalla stessa commissione.

5. La commissione attribuisce a ciascun concorrente un punto da uno a venti per ciascuna prova. La graduatoria è formata in base alla somma dei punti parziali attribuiti.

6. È giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 70, sempreché i punti parziali non siano inferiori a 12.

Art. 12.

Commissione per il concorso a maestro direttore

1. La commissione esaminatrice del concorso di cui all'art. 11 è nominata con decreto del Ministro della difesa ed è composta da:

a) un generale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente, presidente;

b) due insegnanti di conservatorio statale;

c) due maestri diplomati in composizione o strumentazione per banda.

2. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario civile del Ministero della difesa appartenente al profilo di «collaboratore amministrativo» (VII qualifica funzionale) o al profilo di «funzionario amministrativo» (VIII qualifica funzionale).

Art. 13.

Nomina del maestro direttore di banda

1. La nomina dell'ufficiale maestro direttore di banda ha luogo con il grado di maggiore.

2. Il concorrente, già ufficiale di grado superiore a quello di maggiore maestro direttore di banda in servizio permanente di Forza armata o Corpo di polizia, il quale risulti vincitore del concorso di cui all'art. 11, consegue la nomina con il grado e l'anzianità posseduti.

3. Il maestro direttore di banda all'atto della nomina segue un corso di formazione militare e tecnico-professionale, di durata non inferiore a 120 giorni, presso la scuola ufficiali carabinieri.

4. Si prescinde dal corso di cui al comma 3 se il maestro direttore di banda, al momento del concorso, è ufficiale dell'Arma.

5. Al termine del corso, sul conto dell'ufficiale, viene redatto apposito rapporto informativo a cura dei superiori gerarchici della scuola.

6. Nei confronti del maestro direttore di banda si applicano le leggi sullo stato degli ufficiali dell'Esercito.

Art. 14.

Reclutamento del maestro vice direttore

1. Il reclutamento dell'ufficiale in s.p.e. dei carabinieri, maestro vice direttore di banda, ha luogo mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto il 25° anno di età e non superato il 40°; per gli orchestrali della banda dell'Arma si prescinde dai predetti limiti di età;

b) essere di statura non inferiore a metri 1,65;

c) aver conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma in strumentazione per banda;

d) essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri, prescindendo da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole.

2. Gli esami di concorso consistono nelle seguenti prove:

a) tre prove scritte su temi della commissione, così distinte:

1) armonizzazione a quattro parti di un passo musicale, da svolgere nel tempo massimo di otto ore;

2) composizione di una marcia militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

b) prova orale vertente sulle seguenti materie:

1) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale;

2) vari tipi di partitura;

3) impiego degli strumenti suddetti;

c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o più brani, scelti dalla commissione esaminatrice, e lasciati a disposizione del candidato per il tempo stabilito dalla stessa commissione.

3. La commissione attribuisce a ciascun concorrente un punto da uno a venti per ciascuna prova. La graduatoria è formata in base alla somma dei punti parziali attribuiti.

4. È giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 70, sempreché i punti parziali non siano inferiori a 12.

Art. 15.

Commissione per il concorso a maestro vice direttore

1. La commissione esaminatrice del concorso di cui all'art. 14 è nominata con decreto del Ministro della difesa ed è composta da:

a) un generale dei carabinieri in servizio permanente, presidente;

b) un insegnante di strumentazione per banda presso un conservatorio statale;

c) il maestro direttore della banda.

2. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario civile del Ministero della difesa appartenente al profilo di «collaboratore amministrativo» (VII qualifica funzionale) o al profilo di «funzionario amministrativo» (VIII qualifica funzionale).

Art. 16.

Nomina del maestro vice direttore di banda

1. La nomina dell'ufficiale maestro vice direttore di banda ha luogo con il grado di tenente.

2. Il maestro vice direttore di banda all'atto della nomina segue un corso di formazione militare e tecnico-professionale, di durata non inferiore a 90 giorni, presso la scuola ufficiali carabinieri.

3. Si prescinde dal corso di cui al comma 2 se il maestro vice direttore di banda, al momento del concorso, è ufficiale dell'Arma.

4. Al termine del corso, sul conto dell'ufficiale, viene redatto apposito rapporto informativo a cura dei superiori gerarchici della Scuola.

5. Nei confronti del maestro vice direttore di banda si applicano le leggi sullo stato degli ufficiali dell'Esercito.

Art. 17

Reclutamento degli orchestrali

1. Gli orchestrali della banda musicale dell'Arma dei carabinieri sono reclutati mediante pubblici concorsi, per titoli ed esami, ai quali possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 40° Tale limite è elevato di anni 5 per i militari delle Forze armate o dei Corpi di polizia, in attività di servizio. Per gli allievi del Centro di addestramento musicale di cui all'art. 6 si prescinde dai limiti di età;

b) aver conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento per il quale concorrono o per strumento affine, come da tabella *B*.

2. I concorrenti che non siano già in servizio nell'Arma dei carabinieri debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nell'Arma quali sottufficiali, prescindendo da quello concernente lo stato di celibe o vedovo senza prole.

3. Per gli orchestrali della banda dell'Arma dei carabinieri che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dall'anzianità.

4. Gli esami di concorso per la nomina ad orchestrale consistono nelle seguenti prove:

a) per i concorrenti di tutte le parti, ad eccezione di quelli che concorrono per gli strumenti a percussione:

1) esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente;

2) lettura a prima vista di un brano o più brani di musica, scelti dalla commissione;

3) nozioni inerenti alla tecnica dello strumento;

b) per i concorrenti delle prime e delle seconde parti:

1) direzione di un pezzo eseguito dalla banda;

2) dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che compongono la banda;

c) per i concorrenti delle prime parti: armonizzazione per pianoforte di un brano di musica;

d) per i concorrenti per gli strumenti a percussione, a qualsiasi parte essi aspirino:

1) un esperimento di lettura musicale;

2) dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli strumenti per cui si concorre, sia da solo, sia in una esecuzione di insieme della banda;

3) dimostrazione di conoscere teoricamente e praticamente gli altri strumenti a percussione.

5. La commissione esaminatrice forma la graduatoria attribuendo a ciascun concorrente un punto da uno a venti per ciascuna prova.

6. È giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 14 se si tratta di concorso per musicante delle prime e delle seconde parti; non inferiore a 12 se si tratta di concorso per orchestrali delle terze parti.

7. Non è comunque giudicato idoneo il concorrente che non raggiunge, in ciascuna prova, il punteggio di 12.

Art. 18.

Commissione per il concorso ad orchestrale della banda

1. La commissione esaminatrice del concorso di cui all'art. 17 è nominata con decreto del Ministro della difesa ed è composta da:

a) un generale dei carabinieri presidente;

b) il maestro direttore della banda;

c) un professore di strumento a fiato di un conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda.

2. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario civile del Ministero della difesa appartenente al profilo di «collaboratore amministrativo» (VII qualifica funzionale) o al profilo di «funzionario amministrativo» (VIII qualifica funzionale).

Art. 19.

Nomina degli orchestrali della banda

1. Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso ad orchestrale sono nominati marescialli maggiori carica speciale, marescialli maggiori aiutanti e marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri, a seconda che debbano essere inseriti nella organizzazione strumentale delle prime, delle seconde e delle terze parti della banda come da tabella *C*.

2. Nei rispettivi gradi i vincitori del concorso frequentano un corso di istruzione militare e di formazione tecnico-professionale nelle materie fondamentali relative al servizio di istituto, della durata di novanta giorni, presso la Scuola sottufficiali dei carabinieri.

3. Si prescinde dal corso di cui al comma 2 se l'orchestrale, al momento del concorso, è sottufficiale dell'Arma dei carabinieri o svolge servizio nella banda dell'Arma.

4. Al termine del corso, sul conto dei sottufficiali, viene redatto apposito rapporto informativo a cura dei superiori gerarchici della Scuola.

5. Nei confronti degli orchestrali della banda si applicano le leggi sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito.

Art. 20.

Reclutamento dell'archivista della banda

1. Il sottufficiale archivista della banda musicale dell'Arma dei carabinieri è reclutato mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 40°; tale limite è elevato di anni 5 per i militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia, in attività di servizio;

b) aver conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto un diploma di strumento a fiato.

2. I concorrenti che non siano già in servizio nell'Arma dei carabinieri debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nell'Arma quali sottufficiali, prescindendo da quello concernente lo stato di celibe o vedovo senza prole.

3. Le prove del concorso consistono in:

a) esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente;

b) lettura a prima vista di un brano o più brani, scelti dalla commissione;

c) copiatura, su lucido, di un brano musicale scelto dalla commissione.

Art. 21.

Commissione per il concorso ad archivista della banda

1. La commissione per il concorso ad archivista è nominata con decreto del Ministro della difesa ed ha la medesima composizione di quella di cui all'art. 18.

Art. 22.

Nomina dell'archivista della banda

1. L'aspirante dichiarato vincitore del concorso è nominato maresciallo maggiore dell'Arma dei carabinieri ed inserito nell'organizzazione strumentale della terza parte *B* della banda.

2. Con tale grado il vincitore segue un corso d'istruzione militare e di formazione tecnico-professionale nelle materie fondamentali relative al servizio d'istituto, della durata di novanta giorni, presso la Scuola sottufficiali dei carabinieri.

3. Si prescinde dal corso di cui al comma 2 se l'archivista è già sottufficiale dell'Arma dei carabinieri o svolge servizio nella banda dell'Arma.

4. Al termine del corso, sul conto del sottufficiale, viene redatto apposito rapporto informativo dai superiori gerarchici della Scuola.

5. Nei confronti dell'archivista della banda si applicano le leggi sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito.

Art. 23.

Corsi di istruzione militare e tecnico-professionali

1. Le modalità di svolgimento dei corsi di cui agli articoli 13, 16, 19 e 22 ed i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con determinazione del comandante generale dell'Arma.

Art. 24.

Categorie dei titoli e loro valutazione

1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti nella tabella *D* annessa al presente decreto.

Art. 25.

Titoli di preferenza

1. Nei concorsi per il reclutamento del personale della banda musicale dell'Arma dei carabinieri costituisce titolo di preferenza assoluta, a parità di punteggio complessivo, l'appartenenza all'Arma; nei concorsi per il reclutamento degli orchestrali, peraltro, fra gli appartenenti all'Arma sono preferiti gli allievi del centro addestramento musicale.

2. In tutti i casi, a parità di titolo, è data preferenza al candidato più elevato in grado e, in caso di parità di grado, al più anziano.

Art. 26.

Limiti d'età per il personale della banda

1. Gli ufficiali direttore e vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri cessano dal servizio permanente al compimento del 60° anno di età.

2. I sottufficiali orchestrali ed archivista della banda dell'Arma dei carabinieri cessano dal servizio permanente al compimento del 56° anno di età.

Capo II

NORME PARTICOLARI DI STATO

Art. 27.

Inidoneità tecnica

1. L'ufficiale direttore e l'ufficiale vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri, che per fondati motivi non siano più ritenuti in grado di assicurare un soddisfacente rendimento artistico, su proposta del comandante generale, sono sottoposti ad accertamenti da parte di apposite e distinte commissioni nominate e composte a norma degli articoli 12 e 15.

2. Gli orchestrali e l'archivista della banda dell'Arma dei carabinieri, che a giudizio del maestro direttore di banda non siano più ritenuti tecnicamente idonei per la parte di appartenenza, su proposta del medesimo, sono sottoposti ad accertamenti da parte di una commissione nominata e composta ai sensi dell'art. 18.

3. Il maestro direttore della banda ed il maestro vice direttore della banda, giudicati dalle rispettive commissioni non più idonei, sono collocati nella riserva con diritto al trattamento economico di cui al terzo comma dell'art. 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali.

4. L'orchestrale della banda, giudicato dalla commissione non più idoneo per la parte di appartenenza ma idoneo per quella inferiore, transita in quest'ultima anche se non vi sia disponibilità di posti, salvo riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un suonatore dello stesso strumento. L'orchestrale conserva il grado e l'anzianità posseduti.

5. Gli orchestrali e l'archivista, giudicati dalla commissione non più idonei, cessano di fare parte della banda e sono collocati nella riserva con diritto al trattamento economico di cui all'art. 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali.

Art. 28.

Uniforme ed impiego

1. Il personale della banda, in servizio, indossa le uniformi stabilite dal regolamento previsto per l'Arma dei carabinieri, con il relativo armamento; questo peraltro non viene portato nella esecuzione dei concerti.

2. Allo stesso personale della banda dell'Arma dei carabinieri è vietato svolgere qualsiasi attività esterna alla banda stessa, senza esplicita preventiva autorizzazione del comandante generale.

3. Agli orchestrali può essere richiesto, in caso di necessità, di espletare temporaneamente altra parte o di suonare strumento affine ai sensi della tabella *B*.

Capo V

AVANZAMENTO

Art. 29.

Avanzamento del maestro direttore

1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri ha luogo ad anzianità, fino al grado di tenente colonnello.

2. Il predetto ufficiale è valutato dalla commissione ordinaria di avanzamento per gli ufficiali dell'Esercito al compimento dell'anzianità di grado prevista dalla tabella *E* annessa al presente decreto. Se giudicato idoneo, è promosso al grado superiore, anche in soprannumero, con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianità del grado rivestito. L'eventuale eccedenza è riassorbita con la prima vacanza.

Art. 30.

Avanzamento del maestro vice direttore

1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri ha luogo ad anzianità, fino al grado di capitano.

2. Il predetto ufficiale è valutato dai superiori gerarchici a norma dell'art. 13 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, al compimento dell'anzianità di grado prevista dalla tabella *E* annessa al presente decreto. L'eventuale eccedenza è riassorbita con la prima vacanza.

Art. 31.

Progressione di carriera dei sottufficiali

1 La progressione di carriera dei sottufficiali orchestrali e del sottufficiale archivista della banda dell'Arma dei carabinieri ha luogo ad anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione di avanzamento per i sottufficiali, con le anzianità indicate nella tabella *F*.

2. I sottufficiali della banda, giudicati idonei dalla commissione di avanzamento e di valutazione dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, conseguono la qualifica di aiutante ovvero la carica speciale con decorrenza dal giorno successivo al periodo di permanenza nel grado stabilito dalla tabella *F*.

3. Il sottufficiale giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo, è valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione.

4. Il sottufficiale giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o terza valutazione consegue la qualifica di aiutante ovvero la carica speciale con decorrenza ritardata, rispettivamente di dodici e di ventiquattro mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.

Capo VI

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 32.

Trattamento economico del maestro vice direttore

1. Il maestro vice direttore, dopo quattro anni e sei mesi dalla nomina a capitano, è inquadrato, ai soli fini economici, nell'ottavo livello.

2. Nei confronti dell'ufficiale maestro vice direttore non si applica il disposto di cui al comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

Art. 33.

Trattamento economico degli orchestrali e dell'archivista

1. Agli orchestrali e all'archivista è corrisposto il trattamento economico di cui alla tabella *C*.

2. Nei confronti dei medesimi non si applica il disposto di cui al comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre, 1987, n. 468.

Art. 34.

Divieto di perequazione

1. Il disposto di cui al comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, non si applica tra il personale dell'Arma dei carabinieri e quello della banda, né tra gli appartenenti alla stessa banda.

Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.

Nuovo inquadramento del personale della banda

1. Il personale della banda dell'Arma dei carabinieri, anche se trattenuto oltre il limite di età nella posizione di ausiliaria senza interruzione del servizio permanente, vincitore di concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, è reinquadrato nella stessa banda secondo le norme del presente decreto.

2. Il nuovo inquadramento degli orchestrali avviene in relazione allo strumento suonato ed al periodo complessivo di servizio prestato nel ruolo della banda, nella parte o qualifica corrispondente, secondo i criteri indicati nella tabella *H* annessa al presente decreto, conservando ai fini della progressione economica di cui alla tabella *G* l'anzianità di servizio maturata alla data di entrata in vigore della legge 20 novembre 1987, n. 472, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387.

3. Il maestro direttore, vincitore del relativo concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, all'atto del nuovo inquadramento, conserva, ai fini dell'avanzamento di cui alla tabella *E*, l'anzianità di servizio fino a quel momento maturata.

4. Il maestro vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri, vincitore del relativo concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, è reinquadrato nella stessa banda musicale secondo le norme del presente decreto. All'atto della nomina a maestro vice direttore è nominato tenente in servizio permanente effettivo a frequentare un corso informativo presso la Scuola ufficiali carabinieri di sessanta giorni. Ai soli fini economici, il maestro vice direttore della banda è inquadrato nell'ottavo livello dopo due anni dalla nomina a capitano.

5. Per il nuovo inquadramento del personale di cui al presente articolo si procede d'ufficio entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 36.

Inquadramento del personale effettivo della banda impiegato in parti superiori

1. Il personale della banda dell'Arma dei carabinieri, vincitore di concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, ad eccezione del maestro direttore e del maestro vice direttore, che svolge da almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, compiti di parte o qualifica superiore a quella di appartenenza, è confermato nella parte o qualifica superiore previo superamento di una prova pratica.

2. L'accertamento sulla corrispondenza dei compiti svolti a quelli propri della parte o qualifica superiore è effettuata da una commissione, nominata con determinazione del comandante generale dell'Arma, composta:

a) dal comandante della scuola allievi carabinieri di Roma;

b) dal maestro direttore della banda;

c) dal maestro vice direttore della banda.

3. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un ufficiale inferiore dell'Arma dei carabinieri.

4. La commissione si esprime nei confronti del candidato esaminato mediante giudizio sintetico di idoneità o di non idoneità.

5. Il sottufficiale dichiarato non idoneo alla parte o qualifica superiore è reintegrato nella parte o qualifica di appartenenza.

Art. 37.

Inquadramento del personale in servizio presso il centro addestramento musicale

1. In sede di prima applicazione del presente decreto, limitamente al numero delle vacanze organiche esistenti nel ruolo degli orchestrali della banda, compreso l'archivista, è bandito, con decreto del Ministro della difesa, un concorso per l'inquadramento nella terza parte *B*, prescindendo dalla qualificazione strumentale, riservato ai militari dell'Arma in servizio da almeno due anni, alla data del 20 novembre 1987, presso il Centro di addestramento musicale.

2. Per l'ammissione a tale concorso si prescinde dai limiti di età e dal possesso dei titoli di studio previsti dagli articoli 17 e 20 del presente decreto.

3. Gli esami di concorso consistono nelle seguenti prove: esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente, lettura a prima vista di un brano di musica, nozioni inerenti alla tecnica dello strumento suonato.

4. La commissione giudicatrice del concorso è nominata con lo stesso decreto con il quale è bandito il concorso ed è costituita da:

a) un generale dell'Arma dei carabinieri;

b) dal maestro direttore della banda;

c) dal maestro vice direttore.

5. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario civile del Ministero della difesa appartenente al profilo di «collaboratore amministrativo» (VII qualifica funzionale) o al profilo di «funzionario amministrativo» (VIII qualifica funzionale).

6. La commissione forma la graduatoria attribuendo a ciascun concorrente un punto da uno a venti per ciascuna prova. È giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunge un punto non inferiore a 12 in ciascuna delle prove stabilite.

Art. 38.

Disposizioni sullo stato

1. Al personale della banda dell'Arma dei carabinieri, secondo il grado rivestito, si applicano le disposizioni di legge sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali e sottufficiali dell'Arma per quanto non previsto nel presente decreto.

Art. 39.

Decorrenza dell'inquadramento

1. Gli inquadramenti del personale della banda musicale decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 40.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in complessivi 211 milioni, si provvede a carico dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1991 ed anni successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ROGNONI, *Ministro della difesa*
CARLI, *Ministro del tesoro*
CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

TABELLA *A*

ORGANICO STRUMENTALE

Numero degli strumenti	Denominazione degli strumenti	1ª Parte		2ª Parte		3ª Parte	
		A	B	A	B	A	B
3	Flauti (con l'obbligo dell'Ottavino)	1	—	—	1	—	1
1	Ottavino (con l'obbligo del Flauto)	—	—	1	—	—	—
3	Oboi	1	—	1	—	—	1
1	Corno inglese (con l'obbligo dell'Oboe)	—	—	—	1	—	—
2	Clarinetti piccoli Lab (con l'obbligo del piccolo in Mib)	1	—	—	1	—	—
2	Clarinetti piccoli Mib (con l'obbligo del piccolo in Lab)	—	1	1	—	—	—
12	Clarinetti soprani in Sib (primi)	1	1	4	2	2	2
12	Clarinetti soprani in Sib (secondi)	—	1	—	3	4	4
4	Clarinetti contralti Mib	—	1	—	1	1	1
3	Clarinetti bassi in Sib	1	—	—	1	—	1
1	Clarinetto contrabbasso in Mib	—	—	—	—	1	—
1	Clarinetto contrabbasso in Sib	—	—	—	—	1	—
2	Saxofoni soprani in Sib	1	—	—	—	1	—
3	Saxofoni contralti Mib	—	1	1	—	1	—
2	Saxofoni tenori Sib	—	1	—	—	1	—
2	Saxofoni baritoni in Mib	—	—	1	—	—	1
2	Saxofoni bassi in Sib	—	—	—	1	—	1
2	Contrabassi ad ancia	—	—	—	1	—	1
5	Corni Fa-Sib	1	—	1	2	—	1
3	Trombe in Sib	1	—	1	—	—	1
3	Trombe in Fa	—	1	—	1	—	1
2	Trombe in Sib basso	—	1	—	—	1	—
3	Tromboni tenori	—	1	—	1	—	1
1	Trombone basso in Fa	—	—	1	—	—	—
1	Trombone contrabbasso	—	—	—	—	1	—
2	Flicorni sopranini in Mib	1	1	—	—	—	—
4	Flicorni soprani in Sib	1	—	2	—	—	1
3	Flicorni contralti in Mib	—	1	—	1	—	1
3	Flicorni tenori Sib	1	—	1	—	—	1
3	Flicorni bassi in Sib	1	—	—	1	—	1
1	Flicorno basso-grave in Fa	—	—	1	—	—	—
1	Flicorno basso-grave in Mib	—	—	—	—	1	—
3	Flicorni contrabbassi in Sib	—	1	—	1	—	1
1	Timpani (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione)	—	1	—	—	—	—
2	Tamburi (come sopra)	—	—	1	—	—	1
2	Piatti (come sopra)	—	—	—	1	—	1
1	Gran cassa (come sopra)	—	—	1	—	—	—
102		12	13	18	20	15	24

TABELLA *B*

STRUMENTI DA CONSIDERARSI AFFINI

Flauto, ottavino.

Oboe; corno inglese

L'intera famiglia dei clarinetti e l'intera famiglia dei saxofoni

Fagotto, contrabasso ad ancia

Corno

Tromba in Sib acuto, Tromba in Fa, tromba in Sib basso, flicorno sopranino in Mib, flicorno soprano in Sib, flicorno contralto in Mib

Trombone tenore, Trombone basso in Fa, flicorno tenore, flicorno basso, flicorno basso grave in Fa e in Mib, flicorno contrabasso, trombe contrabasso

Percussioni in generale (compreso il pianoforte)

TABELLA *C*

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI CORRISPONDENTE ALLE PARTI E QUALIFICHE PREVISTE NEL PRESENTE DECRETO

Maestro direttore		Maggiore
Maestro vice direttore		Tenente
I parte	*A*	Maresciallo maggiore - Aiutante carica speciale
	B	Maresciallo maggiore - Aiutante
II parte	*A*	Maresciallo maggiore - Aiutante
	B	Maresciallo maggiore - Aiutante
III Parte	*A*	Maresciallo maggiore
	B	Maresciallo maggiore
Archivista		Maresciallo maggiore

TABELLA *D*

CATEGORIE DEI TITOLI E LORO VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI

Titoli	Punteggio
TITOLI ACCADEMICI	
(diplomi conseguiti presso un conservatorio statale o presso un istituto parificato)	sino ad un massimo di punti 8
TITOLI DIDATTICI	
(incarichi di insegnante presso conservatori o altri tipi di scuola)	sino ad un massimo di punti 4
TITOLI PROFESSIONALI	
(attività ed incarichi svolti, trascrizioni, composizioni, pubblicazioni).	sino ad un massimo di punti 8

TABELLA *E*

PROGRESSIONE DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DELLA BANDA DELL'ARMA DEI CARABINIERI

DIRETTORE

GRADO	ANZIANITÀ
Maggiore	5 anni
Tenente colonnello	—

VICE DIRETTORE

GRADO	ANZIANITÀ
Tenente	2 anni
Capitano	—

TABELLA *F*

PERIODI MINIMI DI PERMANENZA NEL GRADO O QUALIFICA PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEI SOTTUFFICIALI DELLA BANDA DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ANZIANITÀ	Anzianità minima di anni di servizi dalla nomina nella parte					
	1ª A	1ª B	2ª A	2ª B	3ª A	3ª B
Da mar. magg. a mar. magg. aiutante	—	—	—	—	5	5
Da mar. magg. aiut. a mar. magg. aiutante carica speciale	—	3	9	11	8	10

TABELLA *G*

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOTTUFFICIALI ORCHESTRALI ED ARCHIVISTA DELLA BANDA DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Maresciallo maggiore . . . . . VI livello

Maresciallo maggiore aiutante . . . . . VI-*bis* livello

Maresciallo maggiore aiutante carica speciale . . . . . VII livello

TABELLA *H*

EQUIPARAZIONE DEGLI STRUMENTI DI CUI ALLA LEGGE 15 MARZO 1965, N. 121, CON QUELLI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO

Organizzazione strumentale di cui alla legge 15 marzo 1965, n. 121	Organizzazione strumentale di cui alla tabella *A*
1	2
Prime categorie «A»	Prime parti «A»
1) 1° Flauto (con l'obbligo dell'Ottavino)	1) 1° Flauto (con l'obbligo dell'Ottavino)
2) 1° Oboe	2) 1° Oboe
3) 1° Clarinetto Piccolo in Lab (con l'obbligo del Clarinetto Piccolo in Mib)	3) 1° Clarinetto Piccolo in Lab (con l'obbligo del Clarinetto Piccolo in Mib)
4) 1° Clarinetto Soprano in Sib n. 1 (Principale)	4) 1° Clarinetto Soprano in Sib n. 1 (Principale)
5) 1° Clarinetto basso in Sib	5) 1° Clarinetto basso in Sib
6) 1° Saxofono Soprano in Sib	6) 1° Saxofono Soprano in Sib
7) 1° Corno (Fa-Sib)	7) 1° Corno (Fa-Sib)
8) 1ª Tromba in Sib (con l'obbligo del Trombino in Fa)	8) 1ª Tromba in Sib (con l'obbligo del Trombino in Fa)
9) 1° Flicorno Sopranino in Mib	9) 1° Flicorno Sopranino in Mib
10) 1° Flicorno Soprano in Sib	10) 1° Flicorno in Sib
11) 1° Flicorno Tenore in Sib	11) 1° Flicorno Tenore in Sib
12) 1° Flicorno Basso in Sib	12) 1° Flicorno Basso in Sib
Prime categorie «B»	Prime parti «B»
1) 1° Clarinetto Piccolo in Mib (con l'obbligo del clarinetto Piccolo in Lab)	1) 1° Clarinetto Piccolo in Mib (con l'obbligo del clarinetto Piccolo in Lab)
2) 1° Clarinetto Soprano in Sib n. 2	2) 1° Clarinetto Soprano in Sib n. 2
3) 2° Clarinetto Soprano in Sib n. 1	3) 2° Clarinetto Soprano in Sib n. 1
4) 1° Clarinetto Contralto in Mib	4) 1° Clarinetto Contralto in Mib
5) 1° Saxofono Contralto in Mib	5) 1° Saxofono Contralto in Mib
6) 1° Saxofono Tenore in Sib	6) 1° Saxofono Tenore in Sib
7) 1ª Tromba in Fa	7) 1ª Tromba in Fa
8) 1ª Tromba in Sib Basso (con l'obbligo del Trombone tenore e flicorno tenore)	8) 1ª Tromba in Sib Basso (con l'obbligo del Trombone tenore e flicorno tenore)
9) 1° Trombone tenore	9) 1° Trombone tenore
10) 2° Flicorno Sopranino in Mib	10) 2° Flicorno Sopranino in Mib
11) 1° Flicorno Contralto in Mib	11) 1° Flicorno Contralto in Mib
12) 1° Flicorno Contrabbasso in Sib	12) 1° Flicorno Contrabbasso in Sib
13) Timpani (con l'obbligo del tamburo e degli altri strumenti a percussione)	13) Timpani (con l'obbligo del tamburo e degli altri strumenti a percussione)
Seconde categorie «A»	Seconde parti «A»
1) Ottavino (con l'obbligo del Flauto)	1) Ottavino (con l'obbligo del Flauto)
2) 2° Oboe	2) 2° Oboe
3) 2° Clarinetto Piccolo in Mib	3) 2° Clarinetto Piccolo in Mib
4) 1° Clarinetto Soprano in Sib n. 3	4) 1° Clarinetto Soprano in Sib n. 3
5) 1° Clarinetto Soprano in Sib n. 4	5) 1° Clarinetto Soprano in Sib n. 4
6) 1° Clarinetto Soprano in Sib n. 5	6) 1° Clarinetto Soprano in Sib n. 5
7) 1° Clarinetto Soprano in Sib n. 6	7) 1° Clarinetto in Sib n. 6
8) 2° Saxofono Contralto in Mib	8) 2° Saxofono Contralto in Mib
9) 1° Saxofono Baritono in Mib	9) 1° Saxofono Baritono in Mib
10) 3° Corno (Fa-Sib)	10) 3° Corno (Fa-Sib)

Segue: TABELLA *H*

Organizzazione strumentale di cui alla legge 15 marzo 1965, n. 121	Organizzazione strumentale di cui alla tabella A ;
	2
11) 2ª Tromba in Sib	11) 2ª Tromba in Sib
12) Trombone Basso in Fa	12) Trombone Basso in Fa
13) 1° Flicorno Soprano in Sib raddoppio	13) 1° Flicorno Soprano in Sib raddoppio
14) 2° Flicorno Soprano in Sib	14) 2° Flicorno Soprano in Sib
15) 2° Flicorno Tenore in Sib	15) 2° Flicorno Tenore in Sib
16) Flicorno Basso Grave in Fa	16) Flicorno Basso Grave in Fa.
17) 1° Tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione)	17) 1° Tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione)
18) Gran Cassa (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione)	18) Gran Cassa (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione)
Seconde categorie «B»	Seconde parti «B»
1) 2° Flauto (con l'obbligo dell'Ottavino)	1) 2° Flauto (con l'obbligo dell'Ottavino)
2) Corno Inglese (con l'obbligo dell'Oboe)	2) Corno Inglese (con l'obbligo dell'Oboe)
3) 2° Clarinetto Piccolo in Lab (con l'obbligo del Clarinetto Piccolo in Mib)	3) 2° Clarinetto Piccolo in Lab (con l'obbligo del Clarinetto Piccolo in Mib)
4) 1° Clarinetto Soprano in Sib n. 7	4) 1° Clarinetto Soprano in Sib n. 7
5) 1° Clarinetto Soprano in Sib n. 8	5) 1° Clarinetto Soprano in Sib n. 8
6) 2° Clarinetto Soprano in Sib n. 2	6) 2° Clarinetto Soprano in Sib n. 2
7) 2° Clarinetto Soprano in Sib n. 3	7) 2° Clarinetto Soprano in Sib n. 3
8) 2° Clarinetto in Sib n. 4	8) 2° Clarinetto Soprano in Sib n. 4
9) 2° Clarinetto Contralto in Mib	9) 2° Clarinetto Contralto in Mib
10) 2° Clarinetto Basso in Sib	10) 2° Clarinetto Basso in Sib
11) 1° Saxofono Basso in Sib	11) 1° Saxofono Basso in Sib
12) 1° Contrabbasso ad Ancia	12) 1° Contrabbasso ad Ancia
13) 2° Corno (Fa-Sib)	13) 2° Corno (Fa-Sib)
14) 4° Corno (Fa-Sib)	14) 4° Corno (Fa-Sib)
15) 2ª Tromba in Fa	15) 2ª Tromba in Fa
16) 2° Trombone Tenore	16) 2° Trombone Tenore
17) 2° Flicorno Contralto in Mib	17) 2° Flicorno Contralto in Mib
18) 2° Flicorno Basso in Sib	18) 2° Flicorno Basso in Sib
19) 2° Flicorno Contrabbasso in Sib	19) 2° Flicorno Contrabbasso in Sib
20) 1° Piatti (con obbligo degli altri strumenti a percussione)	20) 1° Piatti (con obbligo degli altri strumenti a percussione)
Terze categorie «A»	Terze parti «A»
1) 1° Clarinetto Soprano in Sib n. 9	1) 1° Clarinetto Soprano in Sib n. 9
2) 1° Clarinetto Soprano in Sib n. 10	2) 2° Clarinetto Soprano in Sib n. 10
3) 2° Clarinetto Soprano in Sib n. 5	3) 2° Clarinetto Soprano in Sib n. 5
4) 2° Clarinetto Soprano in Sib n. 6	4) 2° Clarinetto Soprano in Sib n. 6
5) 2° Clarinetto Soprano in Sib n. 7	5) 2° Clarinetto Soprano in Sib n. 7
6) 2° Clarinetto Soprano in Sib n. 8	6) 2° Clarinetto Soprano in Sib n. 8
7) 1° Clarinetto Contralto in Mib raddoppio	7) 1° Clarinetto Contralto in Mib raddoppio
8) Clarinetto Contrabbasso in Mib	8) Clarinetto Contrabbasso in Mib

Segue: TABELLA *H*

Organizzazione strumentale di cui alla legge 15 marzo 1965, n. 121	Organizzazione strumentale di cui alla tabella *A*
1	2
9) Clarinetto Contrabbasso in Sib	9) Clarinetto Contrabbasso in Sib
10) 2° Saxofono Soprano in Sib	10) 2° Saxofono Soprano in Sib
11) 3° Saxofono Contralto in Mib	11) 3° Saxofono Contralto in Mib
12) 2° Saxofono Tenore in Sib	12) 2° Saxofono Tenore in Sib
13) 2ª Tromba in Sib basso	13) 2ª Tromba in Sib basso
14) Trombone Contrabbasso	14) Trombone Contrabbasso
15) Flicorno Basso Grave in Mib	15) Flicorno Basso Grave in Mib
Terze categorie «B»	Terze parti «B»
1) 3° Flauto (con l'obbligo dell'Ottavino)	1) 3° Flauto (con l'obbligo dell'Ottavino)
2) 3° Oboe (con l'obbligo del Corno Inglese)	2) 3° Oboe (con l'obbligo del Corno Inglese)
3) 1° Clarinetto Soprano in Sib n. 11	3) 1° Clarinetto Soprano in Sib n. 11
4) 1° Clarinetto Soprano in Sib n. 12	4) 1° Clarinetto Soprano in Sib n. 12
5) 2° Clarinetto Soprano in Sib n. 9	5) 2° Clarinetto Soprano in Sib n. 9
6) 2° Clarinetto Soprano in Sib n. 10	6) 2° Clarinetto Soprano in Sib n. 10
7) 2° Clarinetto Soprano in Sib n. 11	7) 2° Clarinetto Soprano in Sib n. 11
8) 2° Clarinetto Soprano in Sib n. 12	8) 2° Clarinetto Soprano in Sib n. 12
9) 2° Clarinetto Contralto in Mib raddoppio	9) 2° Clarinetto Contralto in Mib raddoppio
10) 3° Clarinetto Basso in Sib	10) 3° Clarinetto Basso in Sib
11) 2° Saxofono Baritono in Mib	11) 2° Saxofono in Mib
12) 2° Saxofono Basso (con l'obbligo del Saxofono Contrabbasso)	12) 2° Saxofono Basso (con l'obbligo del Saxofono Contrabbasso)
13) 2° Contrabbasso ad Ancia (oppure Clarinetto Contrabbasso)	13) 2° Contrabbasso ad Ancia (oppure Clarinetto Contrabbasso)
14) 5° Corno (Fa-Sib)	14) 5° Corno (Fa-Sib)
15) 3ª Tromba in Sib	15) 3ª Tromba in Sib
16) 3ª Tromba in Fa (con l'obbligo della Tromba in Sib)	16) 3ª Tromba in Fa (con l'obbligo della Tromba in Sib)
17) 3° Trombone Tenore (con l'obbligo della Tromba in Sib Basso)	17) 3° Trombone Tenore (con l'obbligo della Tromba in Sib Basso)
18) 2° Flicorno Soprano in Sib raddoppio	18) 2° Flicorno Soprano in Sib raddoppio
19) 3° Flicorno Contralto in Mib	19) 3° Flicorno Contralto in Mib
20) 3° Flicorno Tenore (con l'obbligo del Trombone Tenore)	20) 3° Flicorno Tenore (con l'obbligo del Trombone Tenore)
21) 3° Flicorno Basso in Sib (con l'obbligo del Trombone Tenore e Flicorno Tenore)	21) 3° Flicorno Basso in Sib (con l'obbligo del Trombone Tenore e Flicorno Tenore)
22) 2° Flicorno Basso Grave in Fa o Mib (con l'obbligo del Trombone Basso in Fa) oppure 3° Flicorno Contrabbasso in Sib (con l'obbligo del Trombone Contrabbasso)	22) 2° Flicorno Basso Grave in Fa o Mib (con l'obbligo del Trombone Basso in Fa) oppure 3° Flicorno Contrabbasso in Sib (con l'obbligo del Trombone Contrabbasso)
23) 2° Tamburo (con l'obbligo dei Timpani e degli altri strumenti a percussione)	23) 2° Tamburo (con l'obbligo dei Timpani e degli altri strumenti a percussione)
24) 2° Piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione)	24) 2° Piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione)

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariate il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Note all'art. 27:

La legge 10 aprile 1954, n. 113, concerne lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Si trascrive il testo del terzo comma dell'art. 36:

«Art. 36. — Se trattisi di infermità non provenienti da cause di servizio:

a) l'ufficiale che ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

b) l'ufficiale che ha meno di vent'anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

c) l'ufficiale che ha meno di quindici anni, di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione».

— La legge 31 luglio 1954, n. 599, concerne lo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Si trascrive il testo dell'art. 28:

«Art. 28. — Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dell'articolo precedente:

a) se ha venti anni o più anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione».

La Corte costituzionale, con sentenza 12-20 dicembre 1989, n. 557, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 nella parte in cui non prevedeva che i sottufficiali dei carabinieri, collocati in congedo per perdita del grado, potessero conseguire la pensione al compimento di quindici anni servizio.

Nota all'art. 30:

— La legge 12 novembre 1955, n. 1137, concerne l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Si trascrive l'art. 13:

«Art. 13. — Il comandante generale dell'Arma dei carabinieri quando non faccia parte della commissione superiore di avanzamento dell'Esercito ai sensi dell'art. 12, primo comma, lettera *b)*, interviene con voto deliberativo allorché la valutazione riguardi gli ufficiali dell'Arma stessa».

Nota all'art. 31:

— La legge 10 maggio 1983, n. 212, detta norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza. Si trascrive l'art. 31:

«Art. 31. — Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta e del conferimento della qualifica di «aiutante» o «scelto» e per la compilazione dei relativi quadri è istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata e presso i comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti».

Nota all'art. 32:

Il D.L. 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, riguarda la concessione di miglioramenti economici al personale militare e la liquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato. Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 7: «7. In caso di promozione o nomina a grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento da riassorbirsi solo in caso di promozione o di nomina al grado o qualifica che comporta il passaggio al livello retributivo superiore. A tutto il personale militare senza distinzione per il ruolo di appartenenza, compreso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con trattamento stipendiale inferiore a quello spettante al pari grado, avente pari o minore anzianità di servizio, ma promosso successivamente, è attribuito nel tempo lo stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale norma non si applica tra il personale delle tre Forze armate e quello delle Forze militari di polizia».

Nota all'art. 33:

— Per l'art. 1, comma 7, del D.L. 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, si veda la nota all'art. 32.

Nota all'art. 34:

— Per l'art. 1, comma 7, del D.L. 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, si veda la nota all'art. 32.

Nota all'art. 35:

— La legge 20 novembre 1987, n. 472, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, reca copertura finanziaria del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.

91G0108

DECRETO LEGISLATIVO 27 febbraio 1991, n. 79.

Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione.

Visto l'art. 11-*ter* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, con il quale il Governo è stato delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande musicali a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240;

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, che prevede che i decreti di cui al citato art. 11-*ter* sono emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 359 del 1990;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sul nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato,

Vista la legge 13 luglio 1965, n 882, sull'ordinamento della banda della Guardia di finanza;

Visto l'articolo 63 e la tabella I/3 della legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Visto l'articolo 16 del citato decreto-legge n. 276 del 1990, con il quale è stata prevista la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge stessa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1991;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Compiti della banda musicale

1. La banda musicale della Guardia di finanza è un complesso organico destinato a partecipare alle celebrazioni più importanti della vita dell'Istituzione, nonchè a rappresentare la Guardia di finanza in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale.

2. Essa può essere, altresì, autorizzata a svolgere, nel perseguimento di scopi di interesse pubblico, attività concertistica per la diffusione della cultura musicale, in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri.

Art. 2.

Dipendenze e impiego

1. La banda musicale è un organismo alle dipendenze del Reparto Autonomo Centrale; il relativo impiego è disposto dal Comando Generale della Guardia di finanza.

2. Alla banda musicale è addetto un ufficiale della Guardia di finanza, che dipende dal Comandante del Reparto Autonomo Centrale.

3. Il maestro direttore dipende direttamente dal Comandante del Reparto Autonomo Centrale. Tutti gli altri componenti dipendono dall'ufficiale addetto.

Art. 3.

Modalità d'impiego

1. Qualora la banda musicale debba recarsi fuori dalla propria sede, agli appartenenti compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.

2. Se la partecipazione è richiesta da enti o organismi indicati al comma 2 dell'articolo 1, le spese per il trattamento economico di missione, calcolate con i criteri previsti dalle disposizioni vigenti, per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico dei medesimi enti o organismi, che provvedono a rimborsarle allo Stato mediante versamento del corrispondente importo su apposito capitolo delle entrate.

3. Le somme versate vengono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, Guardia di finanza.

4. Eventuali altre somme erogate dai predetti enti ed organismi sono direttamente devolute al Fondo Assistenza Finanzieri.

5. In caso di manifestazioni a scopo di beneficenza le spese possono essere a carico dell'Amministrazione.

6. In particolari circostanze può essere autorizzato l'impiego della banda musicale ad organico ridotto, purchè rimanga inalterata la funzionalità del complesso e la sua efficienza esecutiva dal punto di vista tecnico-musicale.

Art. 4.

Organizzazione strumentale

1. L'organizzazione strumentale della banda musicale, la ripartizione e la suddivisione degli strumenti stessi sono quelle risultanti dalle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al presente decreto.

Capo II

ORDINAMENTO

Art. 5.

Organico

1. La dotazione organica della banda musicale della Guardia di finanza è così determinata:

a) un maestro direttore;
b) un maestro vice direttore;
c) centodue esecutori;
d) un archivista.

2. Le suddette dotazioni sono comprese nell'organico complessivo della Guardia di finanza.

3. Alla banda musicale non può essere assegnato, nemmeno in qualità di orchestrali aggregati o di allievi orchestrali, personale in eccedenza all'organico stabilito al comma 1.

Art. 6.

Ruoli

1. I ruoli degli appartenenti alla banda musicale della Guardia di finanza sono i seguenti:

a) ruolo del maestro direttore . . . . . 1 posto
b) ruolo del maestro vice direttore . 1 posto
c) ruolo degli esecutori (compreso l'archivista) . . . . 103 posti

Art. 7.

Ruolo del maestro direttore

1. Il ruolo del maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza si articola nell'unica qualifica di maestro direttore.

2. Al maestro direttore sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, cura del repertorio, direzione artistica e musicale con le responsabilità ad esse attinenti.

Art. 8.

Ruolo del maestro vice direttore

1. Il ruolo del maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza si articola nell'unica qualifica di maestro vice direttore.

2. Il maestro vice direttore sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento.

3. Svolge, inoltre, su incarico del maestro direttore, le attività di revisione del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, di trascrizione del repertorio musicale.

4. Il maestro vice direttore sovrintende, altresì, alle attività di archivio.

Art. 9.

Ruolo degli esecutori

1. Il ruolo degli esecutori della banda musicale della Guardia di finanza è articolato in tre parti e sei qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

I parte	*A*	I parte
	B	I parte
II parte	*A*	II parte
	B	II parte
III Parte	*A*	III parte
	B	III parte

2. L'archivista è inscrito, ai fini della progressione di carriera e del trattamento economico, nella terza parte B.

Capo III

RECLUTAMENTO

Art. 10.

Reclutamento del personale

1. Il reclutamento del personale della banda musicale ha luogo mediante concorsi indetti con decreto ministeriale nel quale sono anche stabiliti i programmi e le norme per lo svolgimento dei concorsi stessi.

2. Nel decreto è altresì determinata la composizione delle commissioni per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione, per la visita medica di primo accertamento e di revisione, nonché di quella per l'accertamento psico-attitudinale.

3. Il numero dei posti da ricoprire è fissato in relazione alle prevedibili vacanze organiche, negli incarichi e nelle parti, alla data in cui gli aspiranti vi saranno iscritti con il grado iniziale.

4. Il Ministro delle Finanze, con proprio decreto, approva la graduatoria finale e dichiara i vincitori dei concorsi.

Art. 11.

Nomina a maestro direttore

1. La nomina a maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età e non abbiano superato il quarantesimo. Per i concorrenti che siano componenti della banda della Guardia di finanza, si prescinde dai predetti limiti di età;

b) siano muniti di diploma in composizione e strumentazione per banda conseguiti in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

c) siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nella Guardia di finanza, prescindendo, però, da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole.

2. Il concorrente classificato primo nella graduatoria finale del concorso è dichiarato vincitore del concorso e nominato maggiore in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, maestro direttore della banda musicale.

3. Con il grado di maggiore, il vincitore è sottoposto ad esperimento per la durata di sei mesi, durante il quale presta servizio nella banda musicale e segue un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico professionale di durata non inferiore a centoventi giorni.

4. Al termine dell'esperimento, una commissione, presieduta dal Generale di Divisione Ispettore per i Reparti d'Istruzione e composta dal Comandante dell'Accademia e dal Comandante del Reparto Autonomo Centrale, esprime un giudizio di idoneità a prestare servizio nella banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualità morali, disciplinari e professionali.

5. Il maestro direttore riconosciuto non idoneo è congedato senza diritto ad alcuna indennità o trattamento di quiescenza se proveniente dai civili; se invece già in servizio nella Guardia di finanza è reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo.

6. La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui è disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.

7. Il maestro direttore è inquadrato, anche in soprannumero, nell'organico dei maggiori. L'eventuale eccedenza è riassorbita con la prima vacanza.

Art. 12.

Nomina a maestro vice direttore

1. La nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) alla ditta di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età e non abbiano superato il quarantesimo. Per i concorrenti che siano componenti della banda della Guardia di finanza si prescinde dai predetti limiti d'età;

b) abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma in strumentazione per banda;

c) siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nella Guardia di finanza, prescindendo, però, da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole.

2. Il concorrente classificato primo nella graduatoria finale è dichiarato vincitore del concorso e nominato tenente in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, maestro vice-direttore della banda musicale.

3. Con il grado di tenente il vincitore è sottoposto ad esperimento per la durata di sei mesi, durante il quale presta servizio nella banda musicale e segue un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico professionale di durata non inferiore a centoventi giorni.

4. Al termine dell'esperimento, una commissione, presieduta dal Comandante dell'Accademia e composta dal Comandante del Reparto Autonomo Centrale e dal maestro direttore, esprime un giudizio di idoneità a prestare servizio nella banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualità morali, disciplinari e professionali.

5. Il maestro vice-direttore riconosciuto non idoneo è congedato senza diritto ad alcuna indennità o trattamento di quiescenza se proveniente dai civili, se invece già in servizio nella Guardia di finanza è reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo.

6. La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui è disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.

7. Il maestro vice direttore è inquadrato, anche in soprannumero, nell'organico dei tenenti. L'eventuale eccedenza è riassorbita con la prima vacanza.

Art. 13.

Nomina ad esecutore

1. La nomina ad esecutore della banda musicale della Guardia di finanza si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il quarantesimo. Tale limite è elevato di anni cinque per i militari delle Forze armate o dei Corpi di polizia in attività di servizio;

b) abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento per il quale concorrono o per strumento affine, come da tabella *H*.

2. I concorrenti che non siano già in servizio nella Guardia di finanza debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo quali sottufficiali, prescindendo, però, da quello concernente lo stato di celibe o vedovo senza prole.

3. L'aspirante dichiarato vincitore del concorso è nominato maresciallo maggiore aiutante carica speciale, maresciallo maggiore aiutante o maresciallo maggiore del Corpo della Guardia di finanza a seconda che debba essere inserito nell'organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda musicale come da tabella *E*.

4. Con tale grado è sottoposto ad esperimento per la durata di sei mesi; durante i quali presta servizio nella banda musicale e segue un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico professionale di novanta giorni.

5. Al termine dell'esperimento, una commissione presieduta dal Comandante delle Scuole e composta dal Comandante del Reparto Autonomo Centrale e dal maestro direttore della banda musicale, esprime un giudizio di idoneità — su ciascun esecutore — a prestare servizio nella banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualità morali: disciplinari e professionali dell'esecutore.

6. Gli esecutori riconosciuti non idonei sono congedati senza diritto ad alcuna indennità o trattamento di quiescenza se provenienti dai civili: se invece già in servizio nella Guardia di finanza sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito e continuano a prestare servizio nel Corpo.

7. La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui è disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.

Art. 14.

Nomina ad archivista

1. La nomina ad archivista della banda musicale della Guardia di finanza si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il quarantesimo. Tale limite è elevato di anni cinque per i militari delle Forze armate o dei Corpi di polizia in attività di servizio;

b) abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto il compimento inferiore di composizione.

2. I concorrenti che non siano già in servizio nella Guardia di finanza debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo quali sottufficiali, prescindendo, però, da quello concernente lo stato di celibe o vedovo senza prole.

3. L'aspirante dichiarato vincitore del concorso è nominato maresciallo maggiore del Corpo della Guardia di finanza ed inserito nell'organizzazione strumentale della terza parte *B* della banda musicale.

4. Con tale grado è sottoposto ad esperimento per la durata di sei mesi durante i quali presta servizio nella banda musicale e segue un corso d'istruzione della durata di novanta giorni.

5. Al termine dell'esperimento, una commissione presieduta dal Comandante delle Scuole e composta dal Comandante del Reparto Autonomo Centrale e dal maestro direttore della banda musicale, esprime un giudizio di idoneità a prestare servizio nella banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualità morali, disciplinari e professionali dell'archivista.

6. L'archivista riconosciuto non idoneo è congedato senza diritto ad alcuna indennità o trattamento di quiescenza se proveniente dai civili; se invece già in servizio nella Guardia di finanza è reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo.

7. La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui è disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.

Art. 15.

Corsi di istruzione

1. Le modalità di svolgimento dei corsi previsti dagli articoli 13 e 14, ed i relativi programmi di insegnamento, sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale.

2. Relativamente ai corsi previsti dagli articoli 11 e 12, i vincitori vengono posti a disposizione del Comandante del battaglione allievi dell'Accademia, il quale, sulla base di un programma di massima stabilito dal Comando Generale, provvede al relativo addestramento, disponendo di volta in volta la partecipazione alle lezioni ritenute necessarie, indipendentemente dal corso presso il quale si svolgono.

3. Al termine dei corsi, sul conto dei partecipanti viene redatto apposito rapporto informativo a cura dei superiori gerarchici.

Art. 16.

Commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso per maestro direttore

1. La commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso concernente il reclutamento del maggiore maestro direttore è nominata con determinazione del Comandante Generale ed è composta da:

a) il Comandante dell'Accademia della Guardia di finanza, presidente;

b) due insegnanti di composizione nei conservatori di Stato, membri;

c) un maestro diplomato in composizione o strumentazione per banda, membro;

d) un ufficiale maestro direttore di banda militare - membro;

e) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.

2. La stessa commissione provvede, altresì, alla valutazione dei titoli a norma dell'articolo 23.

Art. 17.

Commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso per maestro vice direttore

1. La commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso concernente il reclutamento del tenente maestro vice direttore è nominata con determinazione del Comandante Generale ed è composta da:

a) il Comandante dell'Accademia della Guardia di finanza, presidente;

b) un insegnante di armonia e contrappunto presso un conservatorio di Stato, membro;

c) l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;

d) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.

2. La stessa commissione provvede, altresì, alla valutazione dei titoli a norma dell'articolo 23.

Art. 18.

Commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso ad esecutore

1. La commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso concernente il reclutamento dei sottufficiali esecutori è nominata con determinazione del Comandante Generale ed è composta da:

a) un colonnello della Guardia di finanza, presidente;

b) un professore di conservatorio di Stato diplomato nello strumento in cui è bandito il concorso o strumento affine come da tabella *H*, membro;

c) l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;

d) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.

2. La stessa commissione provvede, altresì, alla valutazione dei titoli a norma dell'articolo 23.

Art. 19.

Commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso ad archivista

1. La commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso concernente il reclutamento del sottufficiale archivista è nominata con determinazione del Comandante Generale ed è composta da:

a) un colonnello della Guardia di finanza, presidente;

b) un funzionario civile appartenente al profilo di «bibliotecario» (VIII qualifica funzionale), membro;

c) l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;

d) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.

2. La stessa commissione provvede, altresì, alla valutazione dei titoli a norma dell'articolo 23.

Art. 20.

Concorso per la nomina a maestro direttore

1. I candidati al concorso di cui all'articolo 11 devono sostenere le seguenti prove:

a) tre prove scritte su temi dati dalla commissione, così distinte:

1) composizione di una fuga a quattro parti in chiavi antiche, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

2) composizione su due o più pentagrammi di una marcia sinfonica o funebre per pianoforte con qualche cenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, organo o per orchestra, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

b) una prova orale vertente sulle seguenti materie:

1) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo storico dell'organico e del repertorio;

2) conoscenza degli strumenti compresi nell'organico strumentale e loro impiego;

3) vari tipi di partitura in uso in Italia ed all'estero;

c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di più brani, a scelta della commissione, che saranno lasciati da studiare al candidato per un tempo conveniente stabilito dalla stessa commissione esaminatrice.

2. Il punto complessivo di merito delle prove scritte, espresso in cinquantesimi, è dato dalla media dei punti riportati in ciascuna prova.

3. È ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato che abbia riportato un punteggio di merito di almeno 35/50 in ciascuna delle prove scritte ed un punto complessivo di merito non inferiore a 40/50.

4. La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il candidato ha riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse.

5. Il punto di merito finale per la formazione della graduatoria è dato dalla somma della media dei punti riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

Art. 21.

Concorso per la nomina a maestro vice direttore

1. I candidati al concorso di cui all'articolo 12 devono sostenere le seguenti prove:

a) tre prove scritte su temi dati dalla commissione, così distinte:

1) armonizzazione a quattro parti in chiavi antiche di un basso imitato e fugato, da svolgere nel tempo massimo di dodici ore;

2) composizione di una marcia militare per pianoforte da svolgere in un tempo massimo di quattordici ore;

3) trascrizione per banda di un brano in musica per pianoforte, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;

b) una prova orale vertente sulle seguenti materie:

1) vari tipi di partitura in uso in Italia ed all'estero;

2) conoscenza degli strumenti compresi nell'organico strumentale e loro impiego;

c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di più brani scelti dalla commissione, che saranno lasciati da studiare al candidato per un tempo conveniente stabilito dalla stessa commissione esaminatrice.

2. Il punto complessivo di merito delle prove scritte, espresso in cinquantesimi, è dato dalla media dei punti riportati in ciascuna prova.

3. È ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato che abbia riportato un punteggio di merito di almeno 35/50 in ciascuna delle prove scritte ed un punto complessivo di merito non inferiore a 40/50.

4. La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il candidato ha riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse.

5. Il punto di merito finale per la formazione della graduatoria è dato dalla somma della media dei punti riportati nelle prove d'esame ed il punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

Art. 22.

Concorso per la nomina ad esecutore e ad archivista

1. I candidati al concorso di cui all'articolo 13 devono sostenere le seguenti prove:

a) esecuzione a solo, con lo strumento per il quale si concorre, di uno o più brani come specificato dal bando di concorso e di un brano a scelta con l'eventuale strumento d'obbligo.

b) lettura ed esecuzione a prima vista, con lo stesso strumento e con l'eventuale strumento d'obbligo, di brani musicali scelti dalla commissione;

c) esecuzione di uno o più brani, a scelta della commissione, nell'insieme della banda, con lo strumento per il quale si concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo:

d) i concorrenti delle prime parti *A* e *B* dovranno inoltre dar prova di essere in grado di attaccare e spezzare una marcia militare o altro semplice brano musicale scelto dalla commissione:

2. I candidati al concorso di cui all'articolo 14 devono sostenere le seguenti prove:

a) armonizzazione a quattro voci di un canto dato, scelto dalla commissione, da svolgere in un tempo massimo di quattro ore;

b) correzione degli errori in un brano in partitura per grande banda, predisposti dalla commissione, da svolgere in un tempo massimo di 1 ora;

c) saggio di copiatura con bella grafia di un brano musicale e conoscenza delle tecniche di catalogazione e di organizzazione di una biblioteca musicale.

3. Il punteggio complessivo di merito delle prove d'esame, espresso in cinquantesimi, è dato dalla media dei punti attribuiti nelle singole prove.

4. L'esame si intende superato se il candidato ha riportato un punteggio non inferiore a 35/50 in ciascuna prova ed un punto complessivo di merito non inferiore a 40/50.

5. Il punto di merito finale per la formazione della graduatoria è dato dalla somma della media dei punti riportati nelle prove d'esame e dal punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

Art. 23.

Valutazione dei titoli

1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti nella tabella *D* annessa al presente decreto.

Art. 24.

Titoli di preferenza

1. Ai fini della compilazione della graduatoria dei concorsi per l'accesso ai ruoli della banda musicale costituisce titolo di preferenza assoluta, a parità di punteggio complessivo relativo alle prove d'esame ed ai titoli conseguiti, l'appartenenza alla Guardia di finanza. In tal caso, a parità di titoli, è data preferenza al candidato più elevato in grado e, in caso di parità di grado, al più anziano.

Capo II

NORME PARTICOLARI DI STATO

Art. 25.

Limiti d'età per il personale

1. I sottufficiali esecutori e l'archivista della banda della Guardia di finanza cessano dal servizio permanente al compimento del 56° anno di età.

2. Gli ufficiali direttore e vice direttore della banda della Guardia di finanza cessano dal servizio permanente al compimento del 60° anno di età.

Art. 26.

Inidoneità tecnica per il maestro direttore

1. L'ufficiale maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza, che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del Comandante Generale, è sottoposto ad accertamenti da parte di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 16.

2. Se il giudizio è negativo, l'ufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento previsto dal terzo comma dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Art. 27.

Inidoneità tecnica per il maestro vice direttore

1. L'ufficiale maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza, che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del Comandante Generale è sottoposto ad accertamenti da parte di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 17.

2. Se il giudizio è negativo, l'ufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento previsto dal terzo comma dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Art. 28.

Inidoneità tecnica per gli esecutori

1. Il sottufficiale esecutore della banda musicale della Guardia di finanza, che non sia più ritenuto tecnicamente idoneo per la parte di appartenenza, su proposta del maestro direttore è sottoposto ad accertamenti ad opera di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 18. In tal caso, il maestro direttore di banda è sostituito da un ufficiale maestro direttore di banda militare.

2. Se la commissione giudica l'esecutore non più idoneo per la parte di appartenenza, ma idoneo per una parte inferiore, si fa luogo al passaggio di parte anche se non vi sia vacanza, salvo a riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un esecutore dello stesso strumento.

3. L'esecutore di cui al comma 2 conserva la qualifica o la carica eventualmente posseduta.

4. Se la commissione giudica il musicante non più idoneo per tutte le parti, questi cessa di far parte della banda e viene collocato nella riserva con diritto al trattamento economico di cui all'articolo 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Art. 29.

Inidoneità tecnica per l'archivista

1. Il sottufficiale archivista della banda musicale della Guardia di finanza, che non sia più ritenuto idoneo, su proposta del maestro direttore è sottoposto ad accertamenti ad opera di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 19. In tal caso, il maestro direttore di banda è sostituito da un ufficiale direttore di banda militare.

2. Se la Commissione giudica l'archivista non più idoneo, questi cessa di far parte della banda e viene collocato nella riserva con diritto al trattamento economico di cui all'articolo 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Art. 30.

Uniforme

1. Gli appartenenti ai ruoli della banda musicale, durante l'espletamento dei compiti istituzionali, indossano l'uniforme prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 31.

Norme comuni a tutto il personale della banda

1. Gli appartenenti alla banda musicale della Guardia di finanza possono essere impiegati solo nel servizio della banda medesima. Non è consentito il passaggio degli stessi militari al servizio ordinario del Corpo.

2. Gli appartenenti alla banda musicale sono altresì esonerati dalle funzioni inerenti alle qualifiche di polizia giudiziaria e di polizia tributaria.

3. Nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale della banda musicale, riconosciuto inidoneo fisicamente, può essere destinato esclusivamente ad attività di supporto del complesso musicale.

Capo V

NORME PARTICOLARI DI AVANZAMENTO

Art. 32.

Avanzamento per il maestro direttore

1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza ha luogo ad anzianità, fino al grado di tenente colonnello.

2. L'ufficiale è valutato per l'avanzamento dopo aver raggiunto l'anzianità di grado prevista dalla tabella *G* annessa al presente decreto. L'ufficiale, qualora iscritto in quadro, viene promosso al grado superiore, anche in soprannumero, con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianità del grado rivestito. L'eventuale eccedenza è riassorbita con la prima vacanza.

Art. 33.

Avanzamento per il maestro vice direttore

1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza ha luogo ad anzianità, fino al grado di capitano.

2. L'ufficiale è valutato per l'avanzamento dopo aver raggiunto l'anzianità di grado prevista dalla tabella *G* annessa al presente decreto. L'ufficiale, qualora iscritto in quadro, viene promosso al grado superiore, anche in soprannumero, con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianità del grado rivestito. L'eventuale eccedenza è riassorbita con la prima vacanza.

Art. 34.

Progressione di carriera per i sottufficiali

1. La progressione di carriera dei sottufficiali musicanti e del sottufficiale archivista della banda musicale della Guardia di finanza ha luogo ad anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione di avanzamento per i sottufficiali, con le gradualità indicate nella tabella *F*.

Art. 35.

Inidoneità all'avanzamento per i sottufficiali

1. Il sottufficiale giudicato idoneo all'avanzamento consegue la qualifica di aiutante ovvero la carica speciale con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui compie il periodo di permanenza nel grado previsto dalla tabella *F*.

2. Il sottufficiale giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo è valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione. Se tale ultimo giudizio è ancora di non idoneità non è più valutato ai fini dell'avanzamento e viene collocato in congedo nella categoria della riserva.

3. Il sottufficiale giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o terza valutazione, consegue la qualifica di aiutante ovvero la carica speciale con decorrenza ritardata rispettivamente di dodici e di ventiquattro mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.

Capo VI

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 36.

Trattamento economico del maestro vice direttore e degli esecutori

1. Il maestro vice direttore, dopo quattro anni e sei mesi nel grado di capitano è inquadrato, ai soli fini economici, nell'ottavo livello.

2. Ai militari appartenenti al ruolo degli esecutori è corrisposto il trattamento economico di cui alla tabella *I*.

3. Nei confronti dell'ufficiale maestro vice direttore e dei sottufficiali della banda musicale della Guardia di finanza non si applica il disposto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

Art. 37.

Divieto di perequazione

1. Il disposto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, non si applica tra il personale della Guardia di finanza e quello della banda musicale, nè tra gli appartenenti alla stessa banda musicale.

Capo VII

NORME TRANSITORIE

Art. 38.

Nuovo inquadramento per il personale

1. Il personale della banda musicale della Guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi gli esecutori aggregati, è reinquadrato ai sensi del presente decreto con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla stessa data.

2. Il nuovo inquadramento degli esecutori avviene in relazione allo strumento suonato, con i criteri di cui alla tabella *L* annessa al presente decreto, conservando, ai fini della progressione di carriera di cui alla tabella *F*, l'anzianità di servizio maturata alla data indicata nel comma 1.

3. Il maestro direttore, all'atto del nuovo inquadramento, conserva, ai fini dell'avanzamento di cui alla tabella *G*, l'anzianità di servizio fino a quel momento maturata.

4. Qualora l'attuazione delle norme di cui al presente articolo comporti l'attribuzione di qualifica o carica non rivestita all'atto del nuovo inquadramento, si procede alla valutazione con le modalità di cui al capo quinto ed alla conseguente promozione.

Art. 39.

Inquadramento superiore

1. Il personale di cui all'articolo 38 che, in base ad atti formali della Amministrazione, risulti avere svolto per almeno un biennio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, compiti propri di una parte o qualifica superiore, qualora sussista vacanza nella titolarità dello strumento interessato, può chiedere di sostenere la prova pratica musicale prevista per l'accesso a detta parte o qualifica, inoltrando specifica istanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'accertamento della corrispondenza delle attività svolte ai compiti propri della parte o qualifica superiore è effettuato da una commissione nominata e composta secondo il disposto dell'articolo 18, che giudica altresì le prove di cui all'articolo 40.

Art. 40.

Prove musicali per l'inquadramento superiore

1. Per l'accesso alle prime parti *A* e *B* ed alle seconde parti *A* e *B* il personale indicato all'articolo 39 deve sostenere una prova consistente nell'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o più brani a scelta della commissione esaminatrice, tratti dal repertorio bandistico dello strumento suonato nonchè dell'eventuale strumento d'obbligo, relativi alla parte per la quale si sostiene la prova.

2. I candidati all'accesso alle prime parti *A* e *B* devono altresì dar prova di essere in grado di attaccare e spezzare una marcia militare o altro semplice brano musicale scelto dalla commissione esaminatrice.

3. Per l'accesso alla terza parte *A* la prova musicale consiste nell'esecuzione, con lo strumento suonato e con quello eventualmente d'obbligo, di un brano musicale a scelta del candidato.

Art. 41.

Norme per gli esecutori aggregati

1. I posti che risulteranno disponibili nell'organizzazione strumentale delle tre parti della banda musicale della Guardia di finanza, dopo l'inquadramento di cui al presente capo, saranno conferiti mediante concorso, per titoli ed esami, riservato ai militari della Guardia di finanza che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, prestano servizio nel complesso musicale in qualità di aggregati.

2. Per il concorso di cui al comma 1, da bandire con decreto ministeriale, si applicano le norme di cui agli articoli 18, 19, 22, 23 e 24 del presente decreto.

3. I militari risultati vincitori sono inquadrati nella banda con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data del provvedimento di nomina a vincitore del concorso.

Capo VIII

NORME FINALI

Art. 42.

Ufficiale addetto alla banda musicale

1. L'ufficiale addetto alla banda attende a tutte le questioni di carattere generale, disciplinari ed amministrative riguardanti il complesso, del quale segue i servizi e le esibizioni, presenziando, di massima, alle istruzioni. È inoltre consegnatario responsabile degli strumenti di proprietà dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 43 e di tutto il materiale bandistico.

Art. 43

Acquisto, rinnovo e manutenzione di strumenti musicali

1. Le spese per l'acquisto, il rinnovo e la manutenzione degli strumenti musicali, nonchè del materiale bandistico e del repertorio musicale sono a carico dell'Amministrazione.

2. Gli strumenti, forniti dall'Amministrazione, si intendono affidati ai militari musicanti a semplice titolo di consegna e per essere usati esclusivamente in servizio.

3. All'atto della cessazione, per qualsiasi ragione, dall'appartenenza alla banda musicale, tali strumenti devono essere restituiti all'ufficiale addetto alla banda.

Art. 44.

Impiego temporaneo

1. Ad ogni esecutore può essere richiesto, in caso di necessità, di espletare temporaneamente altra parte o di suonare strumento affine, ai sensi della tabella H, a quello di cui è titolare.

Art. 45.

Attività musicale privata

1. Gli appartenenti alla banda musicale possono svolgere attività musicale in pubblico, fuori dal servizio, solo previa autorizzazione del Comando Generale.

Art. 46.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano al personale della banda musicale, a seconda del grado rivestito, le norme concernenti gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza.

Art. 47

Clausola finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in complessivi 305 milioni di lire, si provvede a carico dei pertinenti capitoli dello Stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1991 e anni successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FORMICA, *Ministro delle finanze*
CARLI, *Ministro del tesoro*
CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

TABELLA *A*

ORGANIZZAZIONE STRUMENTALE

L'organizzazione strumentale è la seguente:

Numero 3 flauti
Numero 1 ottavino
Numero 3 oboi
Numero 1 corno inglese
Numero 1 clarinetto piccolo in Lab
Numero 2 clarinetti piccoli in Mib
Numero 22 clarinetti soprani in Sib
Numero 5 clarinetti contralti in Mib
Numero 3 clarinetti bassi in Sib
Numero 2 sax soprani in Sib
Numero 5 sax contralti in Mib
Numero 2 sax tenori in Sib
Numero 2 sax baritoni in Mib
Numero 1 sax basso in Sib
Numero 2 fagotti
Numero 1 contrabasso ad ancia
Numero 5 corni
Numero 4 trombe in Sib acuto
Numero 3 trombe in Fa e/o Mib
Numero 2 trombe in Sib basso
Numero 3 tromboni tenori
Numero 1 trombone basso in Fa
Numero 1 trombone contrabasso
Numero 2 flicorni sopranini in Mib
Numero 4 flicorni soprani in Sib
Numero 3 flicorni contralti in Mib
Numero 3 flicorni tenori in Sib
Numero 3 flicorni bassi in Sib
Numero 2 flicorni bassi gravi in Fa
Numero 1 flicorno basso grave in Mib
Numero 3 flicorni contrabassi in Sib
Numero 1 cassa
Numero 1 timpani
Numero 2 tamburi
Numero 2 piatti

TABELLA *B*

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI

Prime parti A n. 12:

1) 1° Flauto
2) 1° Oboe
3) 1° Clarinetto piccolo in Lab
4) 1° Clarinetto piccolo in Mib (con l'obbligo del clarinetto piccolo Lab)
5) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 1 (solista)
6) 1° Saxofono soprano in Sib
7) 1° Corno
8) 1° Tromba in Sib acuto n. 1
9) 1° Flicorno sopranino in Mib
10) 1° Flicorno soprano in Sib n. 1
11) 1° Flicorno tenore in Sib
12) 1° Flicorno basso in Sib

Prime parti B n. 13:

1) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 2 (con l'obbligo del solista)
2) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 5 (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Mib)
3) 1° Clarinetto contralto in Mib n. 1 (obbligo del corno di bassetto)
4) 1° Clarinetto basso in Sib
5) 1° Saxofono contralto in Mib n. 1
6) 1° Saxofono tenore in Sib
7) 1° Fagotto
8) 2° Corno
9) 1° Tromba in Fa e/o Mib
10) 1° Trombone tenore
11) 2° Flicorno sopranino in Mib (con l'obbligo del solista)
12) 1° Flicorno contrabasso in Sib
13) Cassa (con l'obbligo dei timpani, xilofono, celeste, vibrafono)

Seconde parti A n. 18:

1) 1° Ottavino (con l'obbligo del flauto)
2) 1° Corno inglese (con l'obbligo dell'oboe)
3) 2° Clarinetto piccolo Mib (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Lab)
4) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 3
5) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 2 bis
6) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 4
7) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 1
8) 1° Saxofono contralto in Mib n. 2 (obbligo sax soprano in Sib)
9) 1° Saxofono baritono in Mib
10) 1° Corno
11) 1° Tromba in Sib (acuto) n. 2 (con l'obbligo del trombino in Sib)
12) 1° Tromba in Sib basso
13) 1° Flicorno soprano in Sib n. 2
14) 1° Flicorno contralto in Mib
15) 2° Flicorno tenore in Sib (obbligo flicorno basso in Sib)
16) 1° Flicorno basso grave in Fa
17) Timpani (con l'obbligo della cassa, del tamburo ed altri strumenti a percussione)
18) 1° Tamburo (con l'obbligo dei timpani ed altri strumenti a percussione)

Seconde parti B n. 20:

1) 2° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino)
2) 2° Oboe (con l'obbligo del corno inglese)
3) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 7
4) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 8
5) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 2
6) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 3
7) 1° Clarinetto contralto in Mib n. 2
8) 2° Clarinetto basso in Sib
9) 2° Saxofono soprano in Sib
10) 2° Saxofono tenore in Sib
11) Saxofono basso in Sib (con l'obbligo del saxofono tenore in Sib)
12) Contrabasso ad ancia (con l'obbligo del fagotto)
13) 2° Tromba in Fa e/o Mib
14) 2° Trombone tenore
15) Trombone basso in Fa
16) 2° Flicorno contralto in Mib
17) 2° Flicorno basso in Sib (con l'obbligo del flicorno tenore in Sib)
18) Flicorno basso grave in Mib (con l'obbligo del basso grave in Fa)
19) 2° Flicorno contrabasso in Sib (con l'obbligo del basso grave in Mib)
20) 1° Piatti (con l'obbligo della cassa ed altri strumenti a percussione)

Terze parti A n. 15:

1) Altro Saxofono contralto in Mib (con l'obbligo del Saxofono baritono in Mib)
2) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 9
3) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 10
4) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 11
5) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 6
6) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 4
7) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 5
8) 2° Clarinetto contralto in Mib n. 1
9) Altro Clarinetto contralto in Mib (con l'obbligo del clarinetto contrabasso in Mib)
10) 2° Fagotto (con l'obbligo del controfagotto)
11) 2° Saxofono contralto in Mib n. 1
12) 4° Corno
13) 2° Tromba in Sib acuto n. 1 (con obbligo del trombino in Fa)
14) 2° Flicorno soprano in Sib n. 1
15) 3° Filocorno tenore in Sib

Terze parti B n. 24:

1) 3° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino)
2) 3° Oboe (con l'obbligo del corno inglese)
3) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 7
4) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 8
5) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 9
6) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 10
7) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 11
8) 2° Clarinetto contralto in Mib n. 2
9) 3° Clarinetto basso in Sib (con l'obbligo del clarinetto contrabasso in Sib)
10) 2° Saxofono contralto in Mib n. 2
11) 2° Saxofono baritono in Mib (con l'obbligo del saxofono basso)
12) 5° Corno
13) 2° Tromba in Sib acuto n. 2
14) 3° Tromba in Fa o Mib
15) 2° Tromba in Sib basso
16) 3° Trombone tenore
17) Trombone contrabasso in Sib
18) 2° Flicorno soprano in Sib n. 2
19) 3° Flicorno contralto in Mib
20) 3° Flicorno basso in Sib
21) 2° Flicorno basso grave in Fa
22) 3° Flicorno contrabasso in Sib (con l'obbligo del trombone contrabasso)
23) 2° Tamburo (con l'obbligo dei piatti ed altri strumenti a percussione)
24) 2° Piatti (con l'obbligo della cassa ed altri strumenti a percussione)

TABELLA C

STRUMENTI

Numero degli strumenti	STRUMENTI	1ª A	1ª B	2ª A	2ª B	3ª A	3ª B
3	Flauti	1	—	—	1	—	1
1	Ottavino	—	—	1	—	—	—
3	Oboe	1	—	—	1	—	1
1	Corno inglese	—	—	1	—	—	—
1	Clarinetto piccolo in Lab	1	—	—	—	—	—
2	Clarinetti Piccoli in Mib	1	—	1	—	—	—
22	Clarinetti soprani in Sib	1	2	4	4	6	5
5	Clarinetti contralti in Mib	—	1	—	1	2	1
3	Clarinetti bassi in Sib	—	1	—	1	—	1
2	Sax soprani in Sib	1	—	—	1	—	—
5	Sax contralti in Mib	—	1	1	—	2	1
2	Sax tenori in Sib	—	1	—	1	—	—
2	Sax baritoni in Mib	—	—	1	—	—	1
1	Sax basso in Sib	—	—	—	1	—	—
2	Fagotti	—	1	—	—	1	—
1	Contrabasso ad ancia	—	—	—	1	—	—
5	Corni	1	1	1	—	1	1
4	Trombe in Sib acuto	1	—	1	—	1	1
3	Trombe in Fa	—	1	—	1	—	1
2	Trombe in Sib basso	-	—	1	-	-	1
3	Tromboni tenori	—	1	—	1	—	1
1	Trombone basso in Fa	—	—	—	1	—	—
1	Trombone contrabasso	—	—	—	—	—	1
2	Flicorni sopranini in Sib	1	1	—	—	—	—
4	Flicorni soprani in Sib	1	—	1	—	1	1
3	Flicorni contralti in Mib	—	—	1	1	—	1
3	Flicorni tenori in Sib	1	—	1	—	1	—
3	Flicorni bassi in Sib	1	—	—	1	—	1
2	Flicorni bassi gravi in Fa	—	—	1	—	—	1
1	Flicorno basso grave in Mib	—	—	—	1	—	—
3	Flicorni contrabassi in Sib	—	1	—	1	—	1
1	Cassa	—	1	—	—	—	—
1	Timpani	—	—	1	—	—	—
2	Tamburi	—	—	1	—	—	1
2	Piatti	—	—	—	1	—	1
102		12	13	18	20	15	24

TABELLA *D*

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI

Titoli	Punteggio
TITOLI ACCADEMICI	
(diplomi conseguiti presso un conservatorio statale o presso un istituto parificato)	sino ad un massimo di punti 8
TITOLI DIDATTICI	
(incarichi di insegnante presso conservatori o altri tipi di scuola)	sino ad un massimo di punti 4
TITOLI PROFESSIONALI	
(attività ed incarichi svolti)	sino ad un massimo di punti 8

TABELLA *E*

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CORRISPONDENTE ALLE PARTI E QUALIFICHE PREVISTE NEL PRESENTE DECRETO

Archivista		Maresciallo maggiore
III parte	*B*	Maresciallo maggiore
	A	Maresciallo maggiore
II parte	*B*	Maresciallo maggiore - Aiutante
	A	Maresciallo maggiore - Aiutante
I Parte	*B*	Maresciallo maggiore - Aiutante
	A	Maresciallo maggiore a.c.s.
Maestro vice direttore		Tenente
Maestro direttore		Maggiore

TABELLA *F*

PERIODI MINIMI DI PERMANENZA NEL GRADO O QUALIFICA PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEI SOTTUFFICIALI DELLA BANDA DELLA GUARDIA DI FINANZA

ANZIANITÀ	Anzianità minima di servizio dalla nomina (anni)					
	Parte					
	1ª A	1ª B	2ª A	2ª B	3ª A	3ª B
da Mar. magg. a Mar. magg. a.	—	—	—	—	5	5
da Mar. magg. a. a Mar. magg. a.c.s speciale	—	3	9	11	8	10

TABELLA *G*

GRADUALITÀ DELLE PROMOZIONI DEGLI UFFICIALI DELLA BANDA DELLA GUARDIA DI FINANZA

ANZIANITÀ	Anzianità minima di servizo dalla nomina (anni)	
	Vice direttore	Direttore
da Tenente a Capitano	2	—
da Maggiore a Ten. Colonnello	—	5

TABELLA *H*

STRUMENTI DA CONSIDERARSI AFFINI

Flauto, ottavino

Oboe, corno inglese

L'intera famiglia dei clarinetti e l'intera famiglia dei saxofoni

Fagotto, contrabasso ad ancia

Corno

Tromba in Sib acuto, Tromba in Fa, tromba in Sib basso, flicorno sopranino in Mib, flicorno soprano in Sib, flicorno contralto in Mib

Trombone tenore, Trombone basso in Fa, flicorno tenore, flicorno basso, flicorno basso grave in Fa e in Mib, flicorno contrabasso, trombone contrabasso

Percussioni in generale (compreso il pianoforte)

TABELLA *I*

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MILITARI APPARTENENTI AL RUOLO DEGLI ESECUTORI

Maresciallo maggiore	livello VI
Maresciallo maggiore a	livello VI-*bis*
Maresciallo maggiore a c s	livello VII

TABELLA *L*

EQUIPARAZIONE DEGLI STRUMENTI DI CUI ALLA LEGGE 13 LUGLIO 1965 N 882, CON QUELLI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO

Organizzazione strumentale di cui alla legge 13 luglio 1965, n 882	Organizzazione strumentale di cui alla tabella *B*
1	2
Prime parti «A»	Prime parti «A»
1) 1° Flauto	1) 1° Flauto
2) 1° Oboe	2) 1° Oboe
3) 1° Clarinetto piccolo in Lab	3) 1° Clarinetto piccolo in Lab
4) 1° Clarinetto piccolo in Mib (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Lab)	4) 1° Clarinetto piccolo in Mib (con l obbligo del clarinetto piccolo in Lab)
5) 1° Clarinetto soprano in Sib n 1 (solista)	5) 1° Clarinetto soprano in Sib n 1 (solista)
6) 1° Saxofono soprano in Sib	6) 1° Saxofono soprano in Sib
7) 1° Corno	7) 1° Corno
8) 1ª Tromba in Sib acuto	8) 1ª Tromba in Sib acuto n 1
9) 1° Flicorno sopranino in Mib	9) 1° Flicorno sopranino in Mib
10) 1° Flicorno soprano in Sib	10) 1° Flicorno soprano in Sib
11) 1° Flicorno Tenore in Sib	11) 1° Flicorno Tenore in Sib
12) 1° Flicorno Basso in Sib	12) 1° Flicorno Basso in Sib

Segue: TABELLA *L*

Organizzazione strumentale di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 882	Organizzazione strumentale di cui alla tabella *B*
1	2
Prime parti «B»	Prime parti «B»
1) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 1 bis (con l'obbligo del solista)	1) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 2 (con l'obbligo del solista)
2) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 3	2) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 5 (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Mib)
3) 1° Clarinetto contralto in Mib	3) 1° Clarinetto contralto in Mib n. 1 (con l'obbligo del corno di bassetto)
4) 1° Clarinetto basso in Sib	4) 1° Clarinetto basso in Sib
5) 1° Saxofono contralto in Mib	5) 1° Saxofono contralto in Mib n. 1
6) 1° Saxofono tenore in Sib	6) 1° Saxofono tenore in Sib
7) 1° Fagotto	7) 1° Fagotto
8) 2° Corno	8) 2° Corno
9) 1ª Tromba in Fa o Mib	9) 1ª Tromba in Fa o Mib
10) 1° Trombone tenore	10) 1° Trombone tenore
11) 2° Flicorno sopranino in Mib (con l'obbligo del solista)	11) 2° Flicorno sopranino in Mib (con l'obbligo del solista)
12) 1° Flicorno contrabasso in Sib	12) 1° Flicorno contrabasso in Sib
13) Cassa (con l'obbligo dei timpani, xilofono, celeste, vibrafono)	13) Cassa (con l'obbligo dei timpani, xilofono, celeste, vibrafono)
Seconde parti «A»	Seconde parti «A»
1) Ottavino (con l'obbligo del flauto)	1) Ottavino (con l'obbligo del flauto)
2) Corno inglese (con l'obbligo dell'oboe)	2) Corno inglese (con l'obbligo dell'oboe)
3) 2° Clarinetto piccolo in Mib (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Lab)	3) 2° Clarinetto piccolo in Mib (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Lab)
4) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 2	4) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 3
5) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 2 bis	5) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 4
6) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 4	6) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 6
7) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 1	7) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 1
8) 2° Saxofono contralto in Mib	8) 2° Saxofono contralto in Mib n. 2 (con l'obbligo del sax soprano in Sib)
9) 1° Saxofono baritono in Mib	9) 1° Saxofono baritono in Mib
10) 3° Corno	10) 3° Corno
11) 2ª Tromba in Sib acuto (con l'obbligo del trombino in Fa)	11) 1ª Tromba in Sib acuto n. 2 (con l'obbligo del trombino in Sib)
12) 1ª Tromba in Sib basso	12) 1ª Tromba in Sib basso
13) 2° Flicorno soprano in Sib	13) 1° Flicorno soprano in Sib n. 2
14) 1° Flicorno contralto in Mib	14) 1° Flicorno contralto in Mib
15) 2° Flicorno tenore in Sib	15) 2° Flicorno tenore in Sib (con l'obbligo del flicorno basso in Sib
16) 1° Flicorno basso grave in Fa	16) 1° Flicorno basso grave in Fa
17) Timpani (con l'obbligo della cassa, del tamburo ed altri strumenti a percussione)	17) Timpani (con l'obbligo della cassa, del tamburo ed altri strumenti a percussione)
18) 1° Tamburo (con l'obbligo dei timpani ed altri strumenti a percussione)	18) 1° Tamburo (con l'obbligo dei timpani ed altri strumenti a percussione)

Segue: TABELLA *L*

Organizzazione strumentale di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 882	Organizzazione strumentale di cui alla tabella *B*
1	2
Seconde parti «B»	Seconde parti «B»
1) 2° Flauto (con obbligo dell'ottavino)	1) 2° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino)
2) 2° Oboe (con obbligo del corno inglese)	2) 2° Oboe (con obbligo del corno inglese)
3) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 5	3) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 7
4) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 6	4) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 8
5) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 2	5) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 2
6) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 3	6) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 3
7) 2° Clarinetto contralto in Mib	7) 1° Clarinetto contralto in Mib n. 2
8) 2° Clarinetto basso in Sib	8) 2° Clarinetto basso in Sib
9) 2° Saxofono soprano in Sib	9) 2° Saxofono soprano in Sib
10) 2° Saxofono tenore in Sib	10) 2° Saxofono tenore in Sib
11) Saxofono basso in Sib	11) Saxofono basso in Sib (con l'obbligo del saxofono tenore in Sib)
12) Contrabasso ad ancia	12) Contrabasso ad ancia (con l'obbligo del fagotto)
13) 2ª Tromba in Fa o Mib	13) 2ª Tromba in Fa o Mib
14) 2° Trombone tenore	14) 2° Trombone tenore
15) Trombone basso in Fa	15) Trombone basso in Fa
16) 2° Flicorno contralto in Mib	16) 2° Flicorno contralto in Mib
17) 2° Flicorno basso in Sib	17) 2° Flicorno basso in Sib (con l'obbligo del flicorno tenore in Sib)
18) 1° Flicorno basso grave in Mib	18) 1° Flicorno basso grave in Mib (con l'obbligo del basso grave in Fa)
19) 2° Flicorno contrabasso in Sib	19) 2° Flicorno contrabasso in Sib (con l'obbligo del basso grave in Mib)
20) 1° Piatti (con l'obbligo della cassa ed altri strumenti a percussione)	20) 1° Piatti (con l'obbligo della cassa ed altri strumenti a percussione)
Terze parti «A»	Terze parti «A»
1) 2° Clarinetto piccolo in Lab (*)	1) Altro Saxofono contralto in Mib (con l'obbligo del Saxofono baritono in Mib)
2) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 7	2) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 9
3) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 8	3) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 10
4) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 9	4) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 11
5) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 10	5) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 6
6) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 4	6) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 4
7) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 5	7) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 5
8) 3° Clarinetto contralto in Mib	8) 3° Clarinetto contralto in Mib n. 1
9) Clarinetto contrabasso in Mib (*)	9) Altro Clarinetto contralto in Mib (con l'obbligo del clarinetto contrabasso in Mib)

(*) Strumento soppresso per effetto del presente decreto.

Segue: TABELLA *L*

Organizzazione strumentale di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 882	Organizzazione strumentale di cui alla tabella *B*
1	2
10) 2° Fagotto	10) 2° Fagotto (con l'obbligo del controfagotto)
11) 3° Saxofono contralto in Mib	11) 2° Saxofono contralto in Mib n. 1
12) 4° Corno	12) 4° Corno
13) 3ª Tromba in Sib acuto (con l'obbligo del trombino in Fa)	13) 2ª Tromba in Sib acuto n. 1 (con l'obbligo del trombino in Fa)
14) 3° Flicorno soprano in Sib	14) 2° Flicorno soprano in Sib n. 1
15) 3° Flicorno tenore in Sib.	15) 3° Flicorno tenore in Sib.
Terze parti «B»	Terze parti «B»
1) 3° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino)	1) 3° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino)
2) 3° Oboe (con l'obbligo del corno inglese)	2) 3° Oboe (con l'obbligo del corno inglese)
3) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 6	3) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 7
4) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 7	4) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 8
5) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 8	5) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 9
6) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 9	6) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 10
7) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 10	7) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 11
8) 4° Clarinetto contralto in Mib	8) 2° Clarinetto contralto in Mib n. 2
9) 3° Clarinetto basso in Sib (con l'obbligo del clarinetto contrabasso in Sib)	9) 3° Clarinetto basso in Sib (con l'obbligo del clarinetto contrabasso in Sib)
10) 4° Saxofono contralto in Mib	10) 2° Saxofono contralto in Mib n. 2
11) 2° Saxofono baritono in Mib	11) 2° Saxofono baritono in Mib (con l'obbligo del Saxofono basso)
12) 5° Corno	12) 5° Corno
13) 4ª Tromba in Sib acuto	13) 2ª Tromba in Sib acuto n. 2
14) 3ª Tromba in Fa o Mib	14) 3ª Tromba in Fa o Mib
15) 2ª Tromba in Sib basso	15) 2ª Tromba in Sib basso
16) 3° Trombone tenore	16) 3° Trombone tenore
17) Trombone contrabasso in Sib	17) Trombone contrabasso in Sib
18) 4° Flicorno soprano in Sib	18) 2° Flicorno soprano in Sib n. 2
19) 3° Flicorno contralto in Mib	19) 3° Flicorno contralto in Mib
20) 3° Flicorno basso in Sib	20) 3° Flicorno basso in Sib
21) 2° Flicorno basso grave in Fa	21) 2° Flicorno basso grave in Fa
22) 3° Flicorno contrabasso in Sib	22) 3° Flicorno contrabasso in Sib (con l'obbligo del trombone contrabasso)
23) 2° Tamburo (con l'obbligo dei piatti ed altri strumenti a percussione)	23) 2° Tamburo (con l'obbligo dei piatti ed altri strumenti a percussione)
24) 2° Piatti (con l'obbligo della cassa ed altri strumenti a percussione)	24) 2° Piatti (con l'obbligo della cassa ed altri strumenti a percussione)

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'art. 11-*ter* del D.L. n. 387/1987 recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia (testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1987), aggiunto dalla legge di conversione, è così formulato:

«Art. 11-*ter*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240.

2. All'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono abrogate: la legge 1° marzo 1965, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni; la legge 13 luglio 1965, n. 882, e successive modificazioni; l'articolo 63 e la tabella 1/1 e 1/3 della legge 10 maggio 1983, n. 212, per quanto attiene ai militari musicanti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza».

— Il D.P.R. n. 240/1987 concerne il nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato; il testo di detto decreto è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1987.

— L'art. 12-*bis* del D.L. n. 276/1990, concernente l'aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria (testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1990), aggiunto dalla legge di conversione, è così formulato:

«Art. 12-*bis*. — 1. I decreti di cui al comma 1 dell'articolo 11-*ter* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, sono emanati dal Governo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

— La legge n. 882/1965 concerne l'ordinamento della banda della Guardia di finanza; il testo di detta legge è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 29 luglio 1965. La legge n. 882/1965 è stata nel tempo modificata dalla legge 10 luglio 1969, n. 469 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 5 agosto 1969) e dalla legge 5 agosto 1981, n. 450 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 dell'11 agosto 1981).

— L'art. 63 della legge n. 212/1983, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 23 maggio 1983), è così formulato:

«Art. 63 — Le norme della presente legge si applicano anche ai sottufficiali musicanti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza per quanto attiene l'avanzamento, i limiti di età, la cessazione dal servizio permanente.

I sottufficiali musicanti dell'Arma dei carabinieri, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in ferma volontaria o in rafferma, in servizio continuativo o in servizio permanente sono valutati ad anzianità e, se idonei, sono promossi sino al grado di maresciallo maggiore o corrispondente con le gradualità indicate nelle tabelle 1/1, 1/2 e 1/3 allegate alla presente legge».

— La tabella 1/3 allegata alla legge n. 212/1983 è la seguente:

«TABELLA 1/3

GUARDIA DI FINANZA
GRADUALITÀ DELLE PROMOZIONI DA VICE BRIGADIERE A MARESCIALLO MAGGIORE DEI SOTTUFFICIALI DELLA BANDA DELLA GUARDIA DI FINANZA

AVANZAMENTO	Anzianità minima di servizio dalla nomina a Vicebrigadiere						NOTE
	1ª part. A	1ª part. B	2ª part. A	2ª part. B	3ª part. A	3ª part. B	
da V. Brigadiere a Brigadiere	—	—	—	—	2 anni	2 anni	*a)* Per l'ammissione a valutazione è richiesta in ogni caso la permanenza minima nel grado rivestito di 2 anni
da Brigadiere Scelto a Maresciallo Ordinario.	—	—	7 anni	7 anni	8 anni	8 anni	*b)* I periodi di anzianità minima di servizio dalla nomina a Vicebrigadiere sono aumentati di un anno per l'avanzamento a ciascun grado per ogni valutazione negativa nei riguardi dei sottufficiali che abbiano subito giudizi di non idoneità
da Maresciallo Ordinario a Maresciallo Capo	—	—	12 anni	13 anni	14 anni	14 anni	
da Maresciallo Capo a Maresciallo Maggiore.	17 anni	18 anni	18 anni	18 anni	18 anni	18 anni	*c)* Tutte le promozioni sono conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del prescritto periodo minimo dalla nomina a Vicebrigadiere».

— L'art. 16 del D.L. n. 276/1990 è così formulato:

«Art. 16. — 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.784 milioni per l'anno 1990, in lire 74.990 milioni per l'anno 1991, in lire 115.968 milioni per l'anno 1992 e in lire 136.482 milioni per l'anno 1993, si provvede:

a) per l'anno 1990, quanto a lire 470 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2653 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e quanto a lire 1.314 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1990;

b) quanto a lire 74.990 milioni per l'anno 1991, lire 115.968 milioni per l'anno 1992 e lire 136.482 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Riforma della dirigenza statale"

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Nota agli articoli 26 e 27:

— Il testo dell'art. 36 della legge n. 113/1954, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1954), è così formulato:

«Art. 36. — L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, è tolto dai ruoli del servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

Se trattasi di infermità provenienti da cause di servizio o riportate od aggravate per cause di servizio di guerra od attinente alla guerra, l'ufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore.

Se trattasi di infermità non provenienti da cause di servizio:

a) l'ufficiale che ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

b) l'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

c) l'ufficiale che ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

Nota agli articoli 28 e 29:

— Il testo dell'art. 28 della legge n. 599/1954, concernente lo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 10 agosto 1954), è così formulato:

«Art. 28. — Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dell'articolo precedente:

a) se ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione».

Nota all'art. 31:

— Il D.P.R. n. 738/1981 concerne l'utilizzazione del personale delle Forze di Polizia invalido per causa di servizio; il testo di detto decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 14 dicembre 1981

Nota agli articoli 36 e 37:

— Il testo dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 379/1987, recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato (testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1987), è così formulato: «7. In caso di promozione o nomina a grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento da riassorbirsi solo in caso di promozione o di nomina a grado o qualifica che comporta il passaggio al livello retributivo superiore. A tutto il personale militare senza distinzione per il ruolo di appartenenza, compreso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con trattamento stipendiale inferiore a quello spettante al pari grado, avente pari o minore anzianità di servizio, ma promosso successivamente, è attribuito nel tempo lo stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale norma non si applica tra il personale delle tre Forze armate e quello delle Forze militari di polizia».

91G0117

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651334) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 315.000
- semestrale ..... L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 56.000
- semestrale ..... L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 175.000
- semestrale ..... L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 56.000
- semestrale ..... L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indotti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 175.000
- semestrale ..... L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 600.000
- semestrale ..... L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale ..... L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale ..... L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 0 6 2 0 9 1 *

L. 3.900